*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 263 del 9 novembre 1999 - Serie generale*

*Spediz. abb. post. 45% art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 9 novembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

**N. 195/L**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1999, n. **407.**

# Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo.

# SOMMARIO

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1999, n. **407.**

**Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, legge comunitaria 1995-1997, ed in particolare l'articolo 5;

Vista la direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che detta norme sull'equipaggiamento marittimo;

Vista la direttiva 98/85/CE della Commissione, dell'11 novembre 1998, che modifica la direttiva 96/1998/CE del Consiglio;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 21 giugno 1999;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 1999;

Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e delle comunicazioni;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1
*(Definizioni)*

1 Ai fini del presente regolamento s'intendono per:

a) "procedure di valutazione della conformità": le procedure descritte nell' articolo 9 e nell'allegato B;

b) "equipaggiamento": l'equipaggiamento elencato nell'allegato A.1 e A.2, che deve essere posto ed utilizzato a bordo della nave ai sensi degli strumenti internazionali di cui alla lettera e) o che può essere posto ed utilizzato a bordo su base volontaria, per il quale, secondo detti strumenti internazionali, è richiesta l'approvazione dell'amministrazione dello Stato di bandiera;

c) "apparecchiature di radiocomunicazione": apparecchiature richieste ai sensi del capitolo IV della convenzione di cui alla lettera d) punto 4, e apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti VHF per mezzi di salvataggio richiesti dalla regola III /6.2.1, radarfaro SAR 9 GHz (SART) di cui alla regola III/6.2.2 e radiogoniometro di cui alla regola V/12 (p) della medesima convenzione;

d) "convenzioni internazionali"·

1 la convenzione internazionale sulla linea di carico del 1966 (LL66), resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968, e successivi emendamenti del 1971 e del 1979, resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984, n. 968, e successivi emendamenti, in vigore al 1°gennaio 1999;

2. la convenzione relativa alla prevenzione sulle collisioni in mare del 1972 (COLREG), ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085, e successivi emendamenti, in vigore al 1°gennaio 1999;

3. la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973 (MARPOL), firmata a Londra nel 1973, emendata con il protocollo del 1978 e ratificata con la legge del 29 settembre 1980, n. 662, e, per quanto riguarda il protocollo, con la legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983, e successivi emendamenti, in vigore al 1°gennaio 1999;

4. la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313, e con la legge 4 giugno 1982, n. 488, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi emendamenti, in vigore al 1°gennaio 1999;

e) "strumenti internazionali"· le convenzioni internazionali in materia di sicurezza della navigazione, le risoluzioni e le circolari dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonchè le norme di prova internazionali pertinenti;

f) "marchio": il simbolo di cui all'articolo 11 e dell'allegato D;

g) "organismo notificato": un organismo designato ai sensi dell' articolo 7;

h) "equipaggiamento sistemato a bordo"· l' equipaggiamento installato o collocato a bordo della nave;

i) "certificati di sicurezza": i certificati rilasciati alle navi secondo le convenzioni internazionali;

l) "nave": qualsiasi nave che rientra nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, escluse le navi da guerra;

m) "nave comunitaria": una nave i cui certificati di sicurezza sono rilasciati dall'amministrazione per conto degli Stati membri della Unione europea, secondo le convenzioni internazionali. Sono esclusi i casi nei quali l'amministrazione rilascia un certificato per una nave su richiesta di una amministrazione di un paese terzo;

n) "nave nazionale"· una nave iscritta nelle apposite matricole o registri tenuti dalle autorità periferiche;

o) "nave nuova": una nave la cui chiglia è stata impostata, o sia ad uno stadio di costruzione equivalente, a partire dal 17 febbraio 1997; ai fini della presente definizione per "stadio di costruzione equivalente" si intende lo stadio in cui :

1. comincia una costruzione identificabile con una determinata nave, oppure

2. l' assemblaggio di detta nave è cominciato e ha raggiunto almeno 50 tonnellate o, se tale valore è inferiore, l'1 per cento della massa prevista di tutto il materiale strutturale;

p) "nave esistente": una nave che non sia una nave nuova;

q) "norme di prova": le norme fissate da :

1. l'Organizzazione marittima internazionale (IMO),
2. l'Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO),
3. la Commissione elettrotecnica internazionale (IEC),
4. il Comitato europeo di normalizzazione (CEN),
5. il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC),
6. l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI),

vigenti alla data del 1° gennaio 1999, stabilite in conformità delle convenzioni internazionali e delle risoluzioni e circolari dell'IMO per definire metodi di prova e risultati delle prove, nelle forme indicate nell'allegato A;

r) "approvazione CE del tipo": la procedura per la valutazione dell'equipaggiamento prodotto secondo le apposite norme di prova e il rilascio del relativo certificato;

s) "Ministero dei trasporti e della navigazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

t) "amministrazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'equipaggiamento di sicurezza prescritto dalle convenzioni di cui alla lettera d), punti 1, 2 e 4; il Ministero dell'ambiente, per l'equipaggiamento prescritto dalla convenzione di cui alla lettera d), punto 3; il Ministero delle comunicazioni per gli apparati di radiocomunicazione di cui alla lettera c);

u) "autorità periferiche": le autorità marittime in conformità alle attribuzioni loro conferite dall'articolo 17 del regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del codice della navigazione.

Art. 2
*(Campo d'applicazione)*

1. Il presente regolamento si applica all'equipaggiamento destinato ad essere usato a bordo

a) di una nave nazionale o comunitaria nuova, che si trova o meno all'interno del territorio della Unione europea al momento della costruzione,

b) di una nave nazionale o comunitaria esistente, che si trova o meno all'interno del territorio della Unione europea alla data in cui l'equipaggiamento viene sistemato a bordo, sia che in precedenza non aveva a bordo tale equipaggiamento, sia che ha sostituito l' equipaggiamento di cui era precedentemente dotata, salvo, in quest'ultimo caso, che le convenzioni internazionali dispongono diversamente.

2. Il presente regolamento non si applica all'equipaggiamento che alla data del 17 febbraio 1997 era già sistemato a bordo di una nave.

3. L'equipaggiamento di cui al comma 1, ai fini della libera circolazione, è soggetto unicamente alle disposizioni del presente regolamento anche se, per gli stessi fini, rientra nel campo d'applicazione di provvedimenti, attuativi di direttive comunitarie, diversi da questo regolamento.

Art. 3
*(Obblighi)*

1 Le autorità periferiche e gli organismi riconosciuti di cui al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, in occasione del rilascio o del rinnovo dei pertinenti certificati di sicurezza, si assicurano che l'equipaggiamento a bordo delle navi nazionali o comunitarie per cui rilasciano i predetti certificati è conforme alle prescrizioni del presente regolamento. Se gli accertamenti riguardano gli apparati di radiocomunicazione, la conformità degli stessi è accertata ai sensi dell'articolo 26 della legge 5 giugno 1962, n. 616.

Art. 4
*(Conformità dell'equipaggiamento)*

1 L'equipaggiamento elencato nell'allegato A.1, sistemato a bordo di una nave nazionale o comunitaria a partire dalla data dell'1 gennaio 1999 deve essere conforme ai requisiti previsti in materia dagli strumenti internazionali indicati in tale allegato.

2. La conformità dell'equipaggiamento ai requisiti stabiliti dalle convenzioni internazionali e dalle risoluzioni e circolari dell' IMO deve essere attestata, ai sensi dell'articolo 9, esclusivamente in base alle norme di prova e alle procedure di valutazione della conformità indicate nell'allegato A.1. Per tutti gli elementi elencati nel predetto allegato, per i quali sono indicate norme di prova sia IEC che ETSI, tali norme sono alternative e il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità europea può decidere quali di esse utilizzare.

3. L' equipaggiamento elencato nell'allegato A.1, fabbricato anteriormente alla data di cui al comma 1, può essere immesso sul mercato e sistemato a bordo di una nave nazionale o comunitaria entro il 31 dicembre 2000, se fabbricato in conformità alle procedure di approvazione del tipo vigenti nello Stato membro di bandiera prima del 20 dicembre 1996.

4. La valutazione della conformità di cui al comma 2 è effettuata, secondo le procedure di cui all'articolo 9, dall'amministrazione che intende esercitarla in qualità di organismo notificato, nonché dagli organismi notificati di cui all'articolo 7 o da quelli notificati alla Commissione europea dagli altri Stati membri dell'Unione europea, per i compiti ad essi assegnati.

Art. 5
*(Equipaggiamento conforme e licenze radio)*

1 L'equipaggiamento elencato nell'allegato A.1, che reca il marchio di cui all'articolo 11 o che per altri motivi previsti dal presente regolamento è conforme allo stesso, può essere immesso sul mercato o sistemato a bordo di una nave. Alle navi dotate di tale equipaggiamento sono rilasciati o rinnovati, a richiesta, i relativi certificati di sicurezza.

2. Il Ministero delle comunicazioni rilascia una licenza radio sulla base delle normative internazionali in materia di trasmissione radio, prima del rilascio del relativo certificato di sicurezza.

Art. 6
*(Trasferimento di nave nuova)*

1. Una nave nuova, battente bandiera di un paese terzo dell'Unione europea, che non è registrata in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea e deve essere iscritta nelle apposite matricole o registri tenuti dalle autorità periferiche è sottoposta, al momento del trasferimento, ad ispezione dalle stesse autorità, per verificare se le effettive condizioni del suo equipaggiamento corrispondono ai certificati di sicurezza pertinenti e se è conforme al presente regolamento e reca il relativo marchio. L'amministrazione, a richiesta dell'armatore della nave, può considerare l'equipaggiamento, previo accertamento tecnico, equivalente al tipo conforme al presente regolamento.

2. L'equipaggiamento di cui al comma 1 deve essere sostituito se non reca il marchio o se, ai sensi dello stesso comma 1, non è ritenuto equivalente.

3. L'amministrazione, per l'equipaggiamento ritenuto equivalente ai sensi del comma 1, rilascia un certificato che è custodito con tale equipaggiamento. Detto certificato attesta che l'equipaggiamento può essere sistemato a bordo della nave e indica eventuali restrizioni o disposizioni concernenti il suo uso.

4. Ai fini del rilascio del certificato di cui al comma 3, le apparecchiature di radiocomunicazione facenti parte dell' equipaggiamento di cui al comma 1 non devono creare interferenze nocive con altri apparati di radiocomunicazione.

Art. 7
*(Designazione organismi notificati)*

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione d'intesa con i Ministeri dell'ambiente, delle comunicazioni e dell'interno, per le materie di rispettiva competenza, designa gli organismi, che si conformano ai criteri di cui all'allegato C, in prosieguo organismi notificati, per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 9.

2. Gli organismi che intendono ottenere la designazione di cui al comma 1, presentano apposita istanza al Ministero dei trasporti e della navigazione, fornendo ogni informazione e documentazione comprovante il rispetto dei criteri di cui all'allegato C. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, conformemente agli articoli 2 e 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si pronuncia, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente, delle comunicazioni e dell'interno, per le materie di rispettiva competenza, entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza.

3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente, delle comunicazioni e dell'interno, per le materie di rispettiva competenza, verifica periodicamente, e al massimo ogni due anni, il corretto svolgimento delle attività degli organismi notificati di cui al comma 1 ed accerta che essi rispettano nel tempo i criteri di cui all'allegato C.

4. Il Ministero dei trasporti e della navigazione comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri dell'Unione europea gli organismi notificati ai sensi del comma 1, indicando anche i compiti specifici ad essi assegnati e il numero d'identificazione previamente loro attribuito dalla stessa Commissione. Comunica, inoltre, le amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, che intendono operare in qualità di organismi notificati e i relativi compiti.

Art. 8
*(Sospensione o revoca del provvedimento di designazione)*

1.Il Ministero dei trasporti e della navigazione, quando constata, anche a seguito della verifica e dell'accertamento di cui all' articolo 7, comma 3, che un organismo notificato non rispetta più i criteri indicati nell'allegato C, o a seguito di segnalazione da parte dei Ministeri di cui al comma 1 dello stesso articolo 7, per la materia di rispettiva competenza, revoca, d'intesa con detti Ministeri, il provvedimento di cui al medesimo comma 1.

2.Nel caso in cui è constatato che l'organismo notificato non svolge efficacemente o in modo soddisfacente i propri compiti, il Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente, delle comunicazioni e dell'interno, per le materie di rispettiva competenza, sospende il provvedimento di cui all' articolo 7, comma 1, previa contestazione all'organismo notificato dei relativi motivi, fissando un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni.

3. Si prescinde dalla contestazione preliminare di cui al comma 2 se la sospensione è giustificata da motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente.

4. Nel caso in cui l'organismo notificato non ottempera nei modi e nei tempi indicati a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione, il Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente, delle comunicazioni e dell'interno, per le materie di rispettiva competenza, revoca il provvedimento di cui all' articolo 7, comma 1.

5.Il Ministero dei trasporti e della navigazione comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri dell'Unione europea i provvedimenti di revoca o di sospensione adottati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, segnalandone le motivazioni.

Art. 9
*(Procedura di valutazione della conformità)*

1. La procedura di valutazione della conformità dell'equipaggiamento elencato nell'allegato A.1 consiste, secondo quanto indicato nello stesso allegato per ciascun tipo di equipaggiamento, nell'esecuzione delle modalità relative ad un modulo singolo o ad un gruppo di moduli. Per ciascun tipo di equipaggiamento, per il quale nel predetto allegato sono indicati più possibilità di esecuzione di moduli singoli o di gruppi di moduli, tali possibilità sono alternative.

2. Gli elementi da eseguire per ciascun modulo sono indicati nell'allegato B.

3. I moduli singoli o i gruppi di moduli di cui al comma 1, la cui esecuzione, in quanto previsti nell'allegato A.1, costituisce la procedura di valutazione della conformità dell'equipaggiamento, sono:

a) il modulo B, concernente un esame "CE del tipo"; inoltre, prima che l'equipaggiamento sia immesso sul mercato e a scelta del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità europea, secondo le possibilità indicate nell'allegato A.1, deve essere acquisita una delle seguenti dichiarazioni:
1 dichiarazione CE di conformità al tipo di cui al modulo C, ——————
2 dichiarazione CE di conformità al tipo, garanzia di qualità della produzione, di cui al modulo D, ——————
3. dichiarazione CE di conformità al tipo, garanzia di qualità dei prodotti, di cui al modulo E, ——————
4. dichiarazione CE di conformità al tipo, verifica sul prodotto, di cui al modulo F;

b) il modulo G, concernente una verifica di ciascuna unità di equipaggiamento, nel caso in cui tale equipaggiamento è prodotto singolarmente o in piccole quantità e non in serie o in massa;

c) il modulo H, concernente una garanzia CE di qualità totale.

4. La dichiarazione di conformità al tipo di cui al comma 3, lettera a), deve essere in forma scritta e contenere le informazione specificate nell'allegato B.

5. Gli organismi notificati di cui all'articolo 7, comma 1, trasmettono trimestralmente al Ministero dei trasporti e della navigazione gli elenchi degli equipaggiamenti approvati e delle domande ritirate o respinte. Tali elenchi sono trasmessi dal Ministero dei trasporti e della navigazione alla Commissione europea e alle altre amministrazioni, per la materia di rispettiva competenza.

Art. 10
*(Norma di rinvio)*

1 Alle procedure di valutazione della conformità dell'equipaggiamento, disciplinate dal presente regolamento e a quelle relative alle verifiche sugli organismi notificati, previste all' articolo 7, comma 3, si applicano le disposizioni dell' articolo 12, commi 1 e 2, della legge 24 aprile 1998, n. 128.

## Art. 11
*(Marcatura CE di conformità)*

1 L'equipaggiamento di cui all'allegato A.1, conforme ai pertinenti strumenti internazionali e fabbricato in conformità alle procedure di valutazione della conformità indicate all'articolo 9, deve recare il marchio apposto dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità europea.

2. Il marchio di cui al comma 1 deve essere seguito dal numero di identificazione dell'organismo notificato che ha eseguito la procedura di valutazione della conformità, se questo partecipa alla fase di controllo della produzione, nonchè dalle ultime due cifre dell'anno in cui il marchio è stato apposto. Il numero di identificazione dell'organismo notificato deve essere apposto, sotto la propria responsabilità, dall'organismo stesso o dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità europea.

3. La forma del marchio da utilizzare è illustrata nell'allegato D.

4. Il marchio è apposto sull' equipaggiamento o sulla relativa targhetta contenente i dati, in modo tale da essere visibile, leggibile e indelebile per tutto il periodo di utilizzo previsto per l'equipaggiamento. Tuttavia, nei casi in cui ciò non è possibile o giustificato a causa della natura dell'equipaggiamento, il marchio è apposto sull' imballaggio del prodotto, su un'etichetta o su un foglio illustrativo.

5. E' vietato apporre marchi o iscrizioni che possono trarre in inganno i terzi sul significato o sulla grafica del marchio di cui all'allegato D.

6. Il marchio è apposto alla fine della fase di produzione dell'equipaggiamento.

## Art. 12
*(Controllo a campione e ritiro dal mercato)*

1 L'amministrazione può effettuare controlli a campione sull'equipaggiamento recante il marchio che si trova sul mercato e che non è stato ancora sistemato a bordo, in modo da verificarne la conformità al presente regolamento. Per quanto riguarda gli apparecchi, dispositivi o materiali che si riferiscono alla difesa contro gli incendi, i controlli possono essere effettuati anche dal Ministero dell'interno. I controlli a campione, che sono diversi da quelli previsti nei moduli per la valutazione della conformità di cui all'allegato B, sono effettuati a spese dell'amministrazione controllante, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

2. Dopo l'installazione a bordo di una nave nazionale di un equipaggiamento conforme al presente regolamento, l'amministrazione può effettuarne la valutazione nel caso che prove operative di prestazione a bordo sono richieste dalle convenzioni internazionali per ragioni di sicurezza ovvero di prevenzione dell'inquinamento. Se tali prove costituiscono un duplicato delle procedure di valutazione della conformità già eseguite, l'amministrazione non procede alla loro effettuazione, se il fabbricante dell'equipaggiamento o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità europea o il responsabile dell'immissione nella commercializzazione fornisce a richiesta della stessa amministrazione i rapporti relativi all'ispezione o prova.

3. La valutazione di cui al comma 2 è effettuata dall'amministrazione mediante la Commissione di cui al capo IV, articoli 25 e 26 della legge 5 giugno 1962, n. 616.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, senza pregiudizio delle disposizioni di cui all' articolo 5.

5. Se si constata che l'equipaggiamento di cui al comma 1 non è stato legittimamente munito del marchio di cui all'articolo 11 o delle dichiarazioni di conformità, ovvero risulta privo di marchio o dichiarazioni di conformità, ovvero risulta difforme dall'equipaggiamento sottoposto all' esame CE del tipo, secondo la procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 9, l'amministrazione assegna al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità europea o al responsabile della commercializzazione un termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione o il ritiro dal mercato. L'amministrazione adotta le misure necessarie per garantire il ritiro dal mercato.

6. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono adeguatamente motivati e notificati ai destinatari, unitamente all'indicazione dei mezzi di ricorso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.

7. Gli oneri relativi all'applicazione dei commi 2 e 5 del presente articolo sono a carico del fabbricante, del suo rappresentante stabilito nella Comunità europea e del responsabile della commercializzazione dell'equipaggiamento.

Art. 13

*(Ritiro dal mercato per motivi di salute, di sicurezza o di danneggiamento dell'ambiente)*

1. Se l'amministrazione accerta, tramite un'ispezione o in altro modo, che un elemento dell'equipaggiamento di cui all'allegato A.1, pur recante l'apposito marchio, quando è correttamente installato, mantenuto in efficienza e utilizzato per gli scopi previsti, può pregiudicare la salute ovvero la sicurezza dell'equipaggio, dei passeggeri o, eventualmente, di altre persone, o può danneggiare l'ambiente marino, adotta provvedimenti provvisori di ritiro di tale equipaggiamento dal mercato o provvedimenti provvisori per vietare o limitare la sua immissione sul mercato o la sua sistemazione o utilizzazione a bordo di una nave per cui rilascia certificati di sicurezza.

2. L'amministrazione informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, indicando le ragioni della propria decisione e, in particolare, se l'inosservanza del presente regolamento è dovuta a:

a) inosservanza dell'articolo 4, commi 1 e 2;
b) applicazione non corretta delle norme di prova di cui all'articolo 4, commi 1 e 2;
c) carenze delle norme di prova stesse.

3. L'amministrazione, nei casi di cui al comma 1, adotta provvedimenti definitivi, conformemente alle conclusioni comunicate dalla Commissione europea, dopo l'esame dei casi e le consultazioni comunitarie da parte della stessa.

4. Ai provvedimenti previsti al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 12. Gli oneri relativi ai provvedimenti del presente articolo sono a carico del fabbricante, del suo rappresentante stabilito nella Comunità europea e del responsabile della commercializzazione dell'equipaggiamento.

5. L'amministrazione comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri dell'Unione europea i provvedimenti adottati a carico del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità europea per l'equipaggiamento riscontrato non conforme che rechi il marchio da essi apposto.

Art. 14
*(Innovazioni tecniche)*

1 In deroga all'articolo 4, in casi eccezionali di innovazione tecnica, il Ministero dei trasporti e della navigazione può consentire che un equipaggiamento non conforme alle procedure di valutazione della conformità di cui all articolo 9 sia sistemato a bordo di una nave nazionale se viene constatato, mediante prove o con altri mezzi, a soddisfazione dell'amministrazione, che il suddetto equipaggiamento è efficace almeno quanto l'equipaggiamento conforme alle procedure di valutazione della conformità. Ai fini del rilascio di tale autorizzazione le apparecchiature di radiocomunicazione facenti parte dell' equipaggiamento non devono creare interferenze nocive con altri apparati di radiocomunicazione.

2. Le prove, di cui al comma 1, sono effettuate senza discriminare l'equipaggiamento prodotto nel territorio dello Stato da quello prodotto in altri Stati membri dell'Unione europea.

3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente, delle comunicazioni e dell'interno, per le materie di rispettiva competenza, rilascia un certificato per l'equipaggiamento di cui al comma 1. Tale certificato, che deve sempre accompagnare l'equipaggiamento, contiene l'autorizzazione da parte dell'amministrazione a tenere a bordo della nave l'equipaggiamento, e le eventuali restrizioni o disposizioni relative all'uso dell'equipaggiamento stesso.

4. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, che consente la sistemazione a bordo dell'equipaggiamento di cui al comma 1, deve comunicare immediatamente alla Commissione europea e agli Stati membri dell'Unione europea gli elementi relativi nonchè tutte le pertinenti relazioni sulle prove, sugli accertamenti e sulle procedure di valutazione della conformità.

5. Se una nave di bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea, che detiene a bordo un equipaggiamento di cui al comma 1, è trasferita nelle apposite matricole o nei registri tenuti dalle autorità periferiche, l'amministrazione accerta, se del caso anche con prove o dimostrazioni pratiche, che l'equipaggiamento è efficace almeno quanto l'equipaggiamento conforme alle procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 9.

Art. 15
*(Deroghe)*

1. In deroga all'articolo 4, ai fini di prova o valutazione, il Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente, delle comunicazioni e dell'interno, per le materie di rispettiva competenza, consente la sistemazione a bordo di una nave nazionale di un equipaggiamento non conforme alle procedure di valutazione della conformità o non rientrante nel campo di applicazione dell'articolo 14, alle seguenti condizioni:

a) il Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente, delle comunicazioni e dell'interno, per le materie di rispettiva competenza, rilascia un certificato, che deve sempre accompagnare l'equipaggiamento, contenente il permesso di sistemare l'equipaggiamento a bordo della nave e le eventuali restrizioni al suo uso;

b) il permesso è limitato a un breve periodo di tempo;

c) l'equipaggiamento non deve sostituire un equipaggiamento che soddisfa i requisiti del presente regolamento e che deve rimanere a bordo della nave, essere funzionante e pronto all'uso immediato.

2. Ai fini del rilascio del certificato di cui al comma 1 le apparecchiature di radiocomunicazione facenti parte dell' equipaggiamento di cui allo stesso comma non devono creare interferenze nocive con altri apparati di radiocomunicazioni.

Art. 16
*(Sostituzione di equipaggiamento in porti fuori dell'Unione europea con equipaggiamento non CE)*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 5 giugno 1962, n. 616, se l'equipaggiamento di una nave nazionale deve essere sostituito in un porto fuori dell' Unione europea e vi sono circostanze eccezionali, debitamente giustificate all'amministrazione tramite l'autorità consolare, che non consentono in termini ragionevoli di tempi, di ritardi e di costi di sistemare a bordo un equipaggiamento che ha ottenuto una dichiarazione CE di conformità al tipo, può essere sistemato a bordo un equipaggiamento di altro tipo secondo la seguente procedura:

a) l'equipaggiamento deve essere accompagnato da una documentazione rilasciata da un organismo riconosciuto equivalente ad un organismo notificato, nel caso in cui è stato concluso un accordo tra l'Unione europea e il paese terzo per il riconoscimento reciproco di tali organismi;

b) se non è possibile procedere secondo le disposizioni di cui alla lettera a), l'equipaggiamento deve essere accompagnato da una documentazione rilasciata da uno stato membro dell'IMO, che sia parte delle pertinenti convenzioni internazionali, la quale certifichi la conformità ai requisiti IMO in materia, a condizione che sono rispettate le disposizioni dei commi 2 e 3.

2. L'autorità consolare deve essere informata immediatamente dal comandante o dall'armatore o dal raccomandatario sulla natura e sulle caratteristiche dell'equipaggiamento di cui al comma 1. L' autorità consolare è tenuta a comunicare all' amministrazione i dati relativi alla sostituzione dell'equipaggiamento e ad annotare gli stessi al momento del rilascio delle spedizioni.

3. Il comandante o l'armatore o il raccomandatario, al primo approdo della nave in un porto nazionale, richiede all'autorità periferica l'effettuazione della visita della nave al fine di verificare che l'equipaggiamento di cui al paragrafo 1 e la documentazione sulle prove siano conformi ai requisiti richiesti dagli strumenti internazionali e dal presente regolamento.

4. Le apparecchiature di radiocomunicazione facenti parte dell'equipaggiamento di cui al comma 1 non devono creare interferenze nocive con altri apparati di radiocomunicazioni.

Art. 17
*(Disposizioni finanziarie relative alle procedure di prove e di valutazione in deroga)*

1. Alle procedure connesse con l'attuazione degli articoli 14, 15 e 16 si applica l'articolo 7 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

2. Con decreti dei Ministri competenti di cui all'articolo 15, comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono determinate ed aggiornate almeno ogni due anni, sulla base del costo effettivo del servizio reso, le tariffe per le prestazioni relative alle procedure di cui al comma 1 e le modalità di versamento delle stesse.

Art. 18
*(Modifica e aggiornamento)*

1 Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dell'ambiente, delle comunicazioni e dell'interno, per le materie di rispettiva competenza, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modifiche del presente regolamento, che si rendono necessarie in attuazione di nuove direttive comunitarie in materia, che concernono:

a) l'aggiornamento in dipendenza di successivi emendamenti degli strumenti internazionali;

b) l'aggiornamento dell'allegato A, sia per l'inserimento di nuovi equipaggiamenti che per il trasferimento di equipaggiamenti fra gli allegati A.1 e A.2;

c) l'aggiunta nell'allegato A.1 della possibilità di esecuzione di ulteriori moduli nella procedura di valutazione della conformità, per gli equipaggiamenti indicati nello stesso allegato;

d) l'aggiunta di altri organismi nella definizione di "norme di prova" di cui all'articolo 1, lettera q).

Art. 19

*(Norme transitorie)*

1 Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità europea o il responsabile della commercializzazione, per l'equipaggiamento esistente a tale data e fabbricato dall' 1 gennaio 1999 in conformità delle procedure di approvazione del tipo vigenti, può chiedere all'amministrazione di rendere detto equipaggiamento conforme alle procedure di valutazione di cui al presente regolamento, sottoponendolo agli esami e alle prove prescritti a tal fine. Per gli esami e le prove conformi al presente regolamento a cui l'equipaggiamento è stato già soggetto, tali esami e prove sono riconosciuti validi e non debbono essere ripetuti. I soggetti interessati producono all'amministrazione a tali fini le relative documentazioni e certificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LETTA, *Ministro per le politiche comunitarie*

TREU, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

CARDINALE, *Ministro delle comunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
*Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1999*
*Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 30*

*«ALLEGATO A*

Allegato A.1: Equipaggiamento per il quale esistono norme di prova dettagliate negli strumenti internazionali (*)

IN AGGIUNTA ALLE NORME DI PROVA INTERNAZIONALI SPECIFICAMENTE MENZIONATE, UN CERTO NUMERO DI DISPOSIZIONI, CHE DEVONO ESSERE CONTROLLATE ALL'ATTO DELL'ESAME DEL TIPO (APPROVAZIONE DEL TIPO) DI CUI AI MODULI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELL'ALLEGATO B, FIGURA NELLE REGOLE DELLE PERTINENTI CONVENZIONI INTERNAZIONALI E NELLE RISOLUZIONI E CIRCOLARI IMO APPLICABILI

1. Mezzi di salvataggio
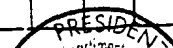
| Numero | Denominazione | Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo) | Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti (¹) | Norme di prova (²) | Moduli per la valutazione della conformità | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | B+C | B+D | B+E | B+F | G | H |
| A.1/1.1 | Salvagenti | Regola III/4 | Regola III/7.1 e III/34, risoluzione IMO MSC 48(66) | Risoluzione IMO A.689 (17) emendata dalla risoluzione IMO MSC.54(66) | | x | x | x | | |
| A.1/1.2 | Luci per mezzi di salvataggio | Regola III/4 | Regola III/7.1.3, III/22.3.1, III/32.2.2 e III/34, risoluzione IMO MSC 48(66) | Risoluzione IMO A.689 (17) emendata dalla risoluzione IMO MSC.54(66) | | x | x | x | | |
| A.1/1.3 | Segnali fumogeni ad attivazione automatica per salvagenti | Regola III/4 | Regola III/7.1 e III/34, risoluzione IMO MSC 48(66) | Risoluzione IMO A.689 (17) emendata dalla risoluzione IMO MSC.54(66) | | x | x | x | | |
| A.1/1.4 | Cinture di salvataggio | Regola III/4 | Regola III/7.2 e III/34, risoluzione IMO MSC 48(66) | Risoluzione IMO A.689 (17) emendata dalla risoluzione IMO MSC.54(66), EN 394, EN 396+A1, EN 399+A1 | | x | x | x | | |
| A.1/1.5 | Tute di immersione e tute antiesposizione | Regola III/4 | Regola III/7.3 e III/34, risoluzione IMO MSC 48(66) | Risoluzione IMO A.689 (17) emendata dalla risoluzione IMO MSC. 54(66) | | x | x | x | | |
| A.1/1.6 | Tute di immersione e tute antiesposizione classificate come cinture di salvataggio | Regola III/4 | Regola III/7.3 e III/34, risoluzione IMO MSC 48(66) | Risoluzione IMO A.689 (17) emendata dalla risoluzione IMO MSC. 54(66) | | x | x | x | | |
| A.1/1.7 | Indumenti di protezione termica | Regola III/4 | Regola III/22.4, III/32.3 e III/34, risoluzione IMO MSC 48(66) | Risoluzione IMO A.689 (17) emendata dalla risoluzione IMO MSC. 54(66) | | x | x | x | | |

(*) Quando nella sesta colonna figura il modulo H, si deve intendere il modulo H più l'attestato di valutazione del progetto.

| Numero | Denominazione | Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo) | Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti (1) | Norme di prova (4) | Moduli per la valutazione della conformità | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | B+C | B+D | B+E | B+F | G | H |
| A.1/1.8 | Razzi a paracadute (pirotecnica) | Regola III/4 | Regola III/6.3 e III/34, risoluzione IMO MSC 48(66) | Risoluzione IMO A.689 (17) emendata dalla risoluzione IMO MSC. 54(66) | | x | | x | | |
| A.1/1.9 | Razzi manuali (pirotecnica) | Regola III/4 | Regola III/34, risoluzione IMO MSC 48(66) | Risoluzione IMO A.689 (17) emendata dalla risoluzione IMO MSC. 54(66) | | x | | x | | |
| A.1/1.10 | Segnali fumogeni galleggianti (pirotecnica) | Regola III/4 | Regola III/34, risoluzione IMO MSC 48(66) | Risoluzione IMO A.689 (17) emendata dalla risoluzione IMO MSC. 54(66) | | x | | x | | |
| A.1/1.11 | Apparecchi lanciasagole (pirotecnica) | Regola III/4 | Regola III/18 e III/34, risoluzione IMO MSC 48(66) | Risoluzione IMO A.689 (17) emendata dalla risoluzione IMO MSC. 54(66) | | x | | x | | |
| A.1/1.12 | Zattere di salvataggio gonfiabili | Regola III/4 | Regola III/21, III/31 e III/34, risoluzione IMO MSC 48(66) | Risoluzione IMO A. 689 (17) emendata dalla risoluzione IMO MSC. 54(66) | | x | | | | |
| A.1/1.13 | Zattere di salvataggio rigide | Regola III/4 | Regola III/21, III/31 e III/34, risoluzione IMO MSC 48(66) | Risoluzione IMO A.689 (17) emendata dalla risoluzione IMO MSC. 54(66) | | x | | | | |
| A.1/1.14 | Zattere di salvataggio autoraddrizzanti | Regola III/4 e III/26.2.4 | Regola III/26.2 e III/34, risoluzione IMO MSC 48(66) Circolare IMO MSC 809 | Risoluzione IMO A.689 (17) emandata dalla risoluzione IMO MSC. 54(66) e modificata dall'appendice alla circolare MSC 809 (7) | | x | | | | |
| A.1/1.15 | Zattere di salvataggio reversibili con copertura | Regola III/4 e III/26.2.4 | Regola III/26.2 e III/34, risoluzione IMO MSC 48(66) circolare IMO MSC 809 | Risoluzione IMO A.689 (17) emendata dalla risoluzione IMO MSC. 54(66) e modificata dall'appendice alla circolare MSC 809 (7) | | x | | | | |
| A.1/1.16 | Sistemazioni per il galleggiamento libero delle zattere di salvataggio (dispositivi a distacco idrostatico) | Regola III/4 | Regola III/13.4 e III/34, risoluzione IMO MSC 48(66) circolare IMO MSC 811 | Risoluzione IMO A.689 (17) emendata dalla risoluzione IMO MSC. 54(66) | | x | x | x | | |

| Numero | Denominazione | Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo) | Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti [1] | Norme di prova [2] | Moduli per la valutazione della conformità | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | B+C | B+D | B+E | B+F | G | H |
| A.1/1.17 | Imbarcazioni di salvataggio | Regola III/4 | Regola III/21, III/31 e III/34, risoluzione IMO MSC 48(66) | Risoluzione IMO A.689 (17) emendata dalla risoluzione IMO MSC. 54(66) | | x | | | x | |
| A.1/1.18 | Battelli di emergenza rigidi | Regola III/4 | Regola III/21, III/31 e III/34, risoluzione IMO MSC 48(66) | Risoluzione IMO A.689 (17) emendata dalla risoluzione IMO MSC. 54(66) | | x | | | x | |
| A.1/1.19 | Battelli di emergenza pneumatici | Regola III/4 | Regola III/21, III/31 e III/34, risoluzione IMO MSC 48(66) | Risoluzione IMO A.689 (17) emendata dalla risoluzione IMO MSC. 54(66) | | x | | | x | |
| A.1/1.20 | Battelli di emergenza veloci | Regola III/4 e III/26.3.1 | Regola III/26.3 e III/34, risoluzione IMO MSC 48(66), circolare IMO MSC 809 | Risoluzione IMO A.689 (17) emendata dalla risoluzione IMO MSC. 54(66) e modificata dall'appendice alla circolare MSC 809 [3] | | x | | | x | |
| A.1/1.21 | Dispositivi per la messa a mare dotati di paranchi e verricelli | Regola III/4 | Regola III/23; III/33 e III/34, risoluzione IMO MSC 48(66) | Risoluzione IMO A.689 (17) emendata dalla risoluzione IMO MSC. 54(66) | | x | x | x | x | |
| A.1/1.22 | Dispositivi di messa a mare a galleggiamento libero per mezzi di salvataggio | Regola III/4 | Regola III/34, risoluzione IMO MSC 48(66) | Risoluzione IMO A.689 (17) emendata dalla risoluzione IMO MSC. 54(66) | | x | x | x | | |
| A.1/1.23 | Dispositivi di messa a mare per imbarcazioni di salvataggio a caduta libera | Regola III/4 | Regola III/34, risoluzione IMO MSC 48(66) | Risoluzione IMO A.689 (17) emendata dalla risoluzione IMO MSC. 54(66) | | | | | x | |
| A.1/1.24 | Dispositivi di messa a mare per zattere di salvataggio | Regola III/4 | Regola III/34, risoluzione IMO MSC 48(66) | Risoluzione IMO A.689 (17) emendata dalla risoluzione IMO MSC. 54(66) | | x | x | x | x | |
| A.1/1.25 | Dispositivi di messa a mare per battelli di emergenza veloci | Regola III/4 e III/26.3.2 | Regola III/26.3 e III/34, risoluzione IMO MSC 48(66), circolare IMO MSC 809 | Risoluzione IMO A.689 (17) emendata dalla risoluzione IMO MSC. 54(66) e modificata dall'appendice alla circolare MSC 809 [3] | | x | x | x | | |

| Numero | Denominazione | Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo) | Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti (¹) | Norme di prova (²) | Moduli per la valutazione della conformità | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | B+C | B+D | B+E | B+F | G | H |
| A.1/1.26 | Meccanismo di distacco per imbarcazioni di salvataggio, battelli di emergenza e zattere di salvataggio messe a mare da uno o più paranchi | Regola III/4 | Regola III/34, risoluzione IMO MSC 48(66) | Risoluzione IMO A.689 (17) emendata dalla risoluzione IMO MSC. 54(66) | | x | x | x | | |
| A.1/1.27 | Sistemi di evacuazione in mare | Regola III/4 | Regola III/34, risoluzione IMO MSC 48(66) | Risoluzione IMO A.689 (17) emendata dalla risoluzione IMO MSC. 54(66) | | x | | | x | |
| A.1/1.28 | Sistemazioni di salvataggio | Regola III/4 | Regola III/26.4 e III/34, risoluzione IMO MSC 48(66), circolare IMO MSC 810 | Risoluzione IMO A.689 (17) emendata dalla risoluzione IMO MSC. 54(66), circolare MSC 810 (parte 3) | | x | | | | |
| A.1/1.29 | Scalette per l'imbarco | Regola III/4 | Regola III/34, risoluzione IMO MSC 48(66) | Risoluzione IMO A.689 (17) emendata dalla risoluzione IMO MSC. 54(66) | | x | x | x | | |
| A.1/1.30 | Materiali retroriflettenti | Regola III/4 | Regola III/34, risoluzione IMO MSC 48(66) | Risoluzione IMO A.658 (16) allegato 2 | | x | x | x | | |
| A.1/1.31 | Apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti VHF per mezzi di salvataggio | Regola III/4 | Regola III/6.2.1, risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.809 (19), risoluzione IMO A.813 (19) | ETS 300 162, ETS 300 225, EN 300 828, EN 60945; IEC 61097-12, IEC 60945 | | x | x | x | x | |
| A.1/1.32 | Radarfaro SAR 9 GHz (SART) | Regola III/4, IV/14 e X/3 | Regola III/6.2.2, IV/7.1.3, X/3, risoluzione IMO A.530 (13), risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.802 (19), risoluzione IMO A.813 (19), ITU-R M.628-2 | EN 61097-1, EN 60945-3; IEC 61 097-1, IEC 60945 | | x | x | x | x | |
| A.1/1.33 | Riflettore radar per imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza | Regola III/4 | Regola III/34, risoluzione IMO MSC 48(66) | Risoluzione IMO A.384(X), EN 8729; ISO 8729 | | x | x | x | x | |
| A.1/1.34 | Bussola per imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza | Regola III/4 | Regola III/34, risoluzione IMO MSC 48(66) | ISO 613, ISO 10316 | | x | x | x | x | |

| Numero | Denominazione | Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo) | Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti (¹) | Norme di prova (²) | Moduli per la valutazione della conformità | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | B+C | B+D | B+E | B+F | G | H |
| A.1/1.35 | Esuntori d'incendio portatili per imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza | Regola III/4 | Regola III/34, risoluzione IMO MSC 48(66), risoluzione IMO A.602(15) | EN 3-1/A1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 | | x | x | x | | |
| A.1/1.36 | Motore di propulsione per imbarcazioni di salvataggio | Regola III/4 | Regola III/34, risoluzione IMO MSC 48(66) | Risoluzione IMO A.689 (17) emendata dalla risoluzione IMO MSC. 54(66) | | x | x | x | | |
| A.1/1.37 | Motore di propulsione per battelli di emergenza | Regola III/4 | Regola III/34, risoluzione IMO MSC 48(66) | Risoluzione IMO A.689 (17) emendata dalla risoluzione IMO MSC. 54(66) | | x | x | x | | |

(¹) Le raccomandazioni dell'UIT citate sono quelle cui si fa riferimento nelle convenzioni internazionali e nelle risoluzioni e circolari IMO pertinenti.
(²) Dove risultano citate le risoluzioni IMO, le norme sono quelle contenute nelle relative sezioni degli allegati alle risoluzioni ed escludono le disposizioni contenute nelle di salvataggio risoluzioni vere e proprie.
(³) La modifica introdotta dall'appendice alla circolare CSM 809 si applica solo se l'equipaggiamento deve essere installato su navi passeggeri ro-ro.

2. Prevenzione dell'inquinamento marino

| Numero | Denominazione | Norma della convenzione Marpol 73/78 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo) | Norma applicabile della convenzione Marpol 73/78 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti | Norme di prova (¹) | Moduli per la valutazione della conformità | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | B+C | B+D | B+E | B+F | G | H |
| A.1/2.1 | Impianto di filtraggio delle acque oleose (contenuto di olio minerale dell'effluente non superiore a 15 p.p.m) | Allegato I, norma 16 (4), (5) e (7) | Allegato I, norma 16 (1) e (2) | MEPC 60 (33) | | x | x | x | | |
| A.1/2.2 | Rilevatori di interfaccia olio minerale/acqua | Allegato I, norma 15 (3) (b) | Allegato I, norma 15 (3) (b) | MEPC 5 (XIII) | | x | x | x | | |
| A.1/2.3 | Misuratori del contenuto oleoso | Allegato I, norma 16 (5) | Allegato I, norma 16 (2) | MEPC 60 (33) | | x | x | x | | |
| A.1/2.4 | Unità di processo da collegare agli impianti esistenti per la separazione delle acque oleose (contenuto di olio minerale dell'effluente non superiore a 15 p.p.m) | Allegato I, norma 16 (5) | Allegato I, norma 16 (5) | Risoluzione IMO A.444 (XI) MEPC 60 (33) | | x | x | x | | |
| A.1/2.5 | Apparecchiatura di segnalazione e controllo del contenuto oleoso della scarica per petroliere | Allegato I, norma 15 (3) | Allegato I, norma 15 (3) | Risoluzione IMO A.586 (14) | | x | x | x | | |

| Numero | Denominazione | Norma della convenzione Marpol 73/78 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo) | Norma applicabile della convenzione Marpol 73/78 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti | Norme di prova (¹) | Moduli per la valutazione della conformità | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |
| A.1/2.6 | Impianto per il trattamento dei liquami | Allegato IV, norma 8 (b) | Allegato IV, norma 8 (b) | MEPC 2 (VI) | | x | x | x | x | |
| A.1/2.7 | Inceneritori di bordo | Allegato VI, norma 16 (2) | Allegato VI, norma 16 (2) | MEPC 76(40) | | x | x | x | x | |

(¹) Dove risultano citate le risoluzioni IMO, le norme sono quelle contenute nelle relative sezioni degli allegati alle risoluzioni ed escludono le disposizioni contenute nelle risoluzioni vere e proprie.

3. **Protezione antincendio**

| Numero | Denominazione | Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo) | Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti | Norme di prova (¹) | Moduli per la valutazione della conformità | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | B + C | B + D | B + E | B + F | G | H |
| A.1/3.1 | Sottofondo di copertura del ponte di coperta | Regola II-2/34.8, II-2/49.3 | Regola II-2/34.8, II-2/49.3 | Risoluzione IMO A.687 (17), circolare IMO MSC 549, risoluzione IMO MSC 61(67) allegato 1, parti 2 e 6 e allegato 2 | | x | | | | |
| A.1/3.2 | Estintori d'incendio portatili | Regola II-2/6.1 | Regola II-2/6 risoluzione IMO A.602 (15) | EN 3-1/A1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 | | x | x | x | | |
| A.1/3.3 | Equipaggiamento da vigile del fuoco: veste protettiva | Regola II-2/17.1.1.1 | Regola II-2/17.1.1.1 | EN 366, EN 469 or EN 531, EN 532, EN 20811 | | x | | | | |
| A.1/3.4 | Equipaggiamento da vigile del fuoco: stivali | Regola II-2/17.1.1.2 | Regola II-2/17.1.1.2 | EN 344, EN 344-2, EN 345, EN 345-2 | | x | | | | |
| A.1/3.5 | Equipaggiamento da vigile del fuoco: guanti | Regola II-2/17.1.1.2 | Regola II-2/17.1.1.2 | EN 659 | | x | | | | |
| A.1/3.6 | Equipaggiamento da vigile del fuoco: casco rigido | Regola II-2/17.1.1.3 | Regola II-2/17.1.1.3 | EN 443 | | x | | | | |
| A.1/3.7 | Apparecchio autorespiratore ad aria compressa | Regola II-2/17.1.2 | Regola II-2/17.1.2.2 | EN 137 | | x | | | | |
| A.1/3.8 | Apparecchio di respirazione ad aria da utilizzare con un casco o una maschera contro il fumo | Regola II-2/17.1.2 | Regola II-2/17.1.2.1 | EN 138, EN 139 | | x | | | | |
| A.1/3.9 | Impianti di estinzione a sprinkler equivalenti a quelli previsti dalla regola II-2/12 della convenzione SOLAS | Regola II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5 | Regola II-2/12, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5 | Risoluzione IMO A.800 (19) | | x | | | x | |
| A.1/3.10 | Ugelli spruzzatori per impianti fissi di estinzione incendi ad acqua spruzzata sotto pressione nei locali macchine | Regola II-2/10.1 | Regola II-2/10.1 | Circolare IMO MSC 668 emendata dalla circolare IMO MSC 728 | | x | x | x | | |

| Numero | Denominazione | Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo) | Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti | Norme di prova (¹) | Moduli per la valutazione della conformità | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | B+C | B+D | B+E | B+F | G | H |
| A.1/3.11 | Materiale non combustibile usato in divisioni di classe A e B, integrità | Regola II-2/3.3.5, II-2/3.4.4 | Regola II-2/3.3.5, II-2/16.11, II-2/3.4.4 | Risoluzione IMO A 754 (18), risoluzione IMO MSC. 61 (67) allegato 1, parte 3, e allegato 2 | | x | x | x | | |
| A.1/3.12 | Dispositivi per impedire il passaggio di fiamme nelle cisterne delle petroliere | Regola II-2/59.1.5, II-2/59.1.4, II-2/59.2 | Regola II-2/59.1.5, II-2/59.1.4, II-2/59.2 | Circolare IMO MSC 450/Rev. 1 circolare IMO MSC 677 | | x | x | x | | |
| A.1/3.13 | Materiale non combustibile usato in divisioni di classe A, B e C | Regola II-2/3.1, II-2/3.3.4, II-2/3.4.3, II-2/3.5 | Regola II-2/3.1, II-2/3.3.4, II-2/3.4.3, II-2/3.5 | Risoluzione IMO A 799 (19), risoluzione IMO MSC. 61 (67) allegato 1, parte 1, e allegato 2 | | x | x | x | | |
| A.1/3.14 | Materiali diversi dall'acciaio per tubolature che attraversano divisioni di classe A e B | Regola II-2/3.3.5, II-2/3.4.4, II-2/18.2.1 | Regola II-2/18.2.1 | Risoluzione IMO A 753 (18), risoluzione IMO A 754 (18), risoluzione IMO MSC.61 (67) allegato 1, parte 3 | | x | x | x | | |
| A.1/3.15 | Materiali diversi dall'acciaio per tubolature di adduzione di olio e di olio combustibile | Regola II-2/3.3.5, II-2/18.2.2 | Regola II-2/18.2.2 | Risoluzione IMO A 753 (18) | | x | x | x | | |
| A.1/3.16 | Porte tagliafuoco | Regola II-2/3.3.5, II-2/3.4.4, II-2/30.2, II-2/31.1, II-2/47 | Regola II-2/30.2, II-2/31.1, II-2/47 | Risoluzione IMO A 754 (18), risoluzione IMO MSC. 61 (67) allegato 1, parte 3 | | x | x | x | | |
| A.1/3.17 | Sistemi di comando delle porte tagliafuoco | Regola II-2/30.4.15 | Regola II-2/30.4.15 | Risoluzione IMO A 754. (18), risoluzione IMO MSC.61 (67) allegato 1, parte 4 | | x | x | x | | |
| A.1/3.18 | Materiali di superficie e rivestimenti di pavimenti con limitata attitudine alla propagazione della fiamma | Regola II-2/3.8, II-2/34.7, II-2/49.2 | Regola II-2/3.8, II-2/3.23.4, II-2/3.23.5, II-2/16.1.1, II-2/32.1.4.3.1, II-2/34.2, II-2/34.3, II-2/49.1, II-2/50.3.1 | Risoluzione IMO A 653 (16), risoluzione IMO MSC.61 (67) allegato 1, parti 2 e 5, e allegato 2 ISO 1716 (²) | | x | x | x | | |

| Numero | Denominazione | Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo) | Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti | Norme di prova (¹) | Moduli per la valutazione della conformità | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | B+C | B+D | B+E | B+F | G | H |
| A.1/3.19 | Tendaggi, tendine e altri articoli tessili sospesi | Regola II-2/3.23.3 | Regola II-2/3.23.3 | Risoluzione IMO MSC.61 (67) allegato 1, parte 7 | | × | × | × | | |
| A.1/3.20 | Tappezzerie dei mobili | Regola II-2/3.23.6 | Regola II-2/3.23.6, II-2/34 | Risoluzione IMO A 652 (16), risoluzione IMO MSC.61 (67) allegato 1, parte 8 | | × | × | × | | |
| A.1/3.21 | Componenti per letti | Regola II-2/3.23.7 | Regola II-2/3.23.7, II-2/34 | Risoluzione IMO A 688 (17), risoluzione IMO MSC.61 (67) allegato 1, parte 9 | | × | × | × | | |
| A.1/3.22 | Sbarramenti antincendio | Regola II-2/3.3.5, II-2/16.11 | Regola II-2/16, II-2/32, II-2/48 | Risoluzione IMO A.754 (18), risoluzione IMO MSC.61 (67) allegato 1, parte 3, e allegato 2 | | × | × | × | | |
| A.1/3.23 | Condotte di materiale non combustibile che attraversano divisioni di classe A | Regola II-2/3.3.5, II-2/16.11, II-2/18.1.1 | Regola II-2/16, II-2/32, II-2/48 | Risoluzione IMO A.754 (18), risoluzione IMO MSC.61 (67) allegato 1, parte 3, e allegato 2 | | × | × | × | | |
| A.1/3.24 | Canalizzazioni per cavi elettrici che attraversano divisioni di classe A | Regola II-2/3.3.5, II-2/18.1.1, II-2/18.1.2 | Regola II-2/18.1.1, II-2/18.1.2 | Risoluzione IMO A.754 (18), risoluzione IMO MSC.61 (67) allegato 1, parte 3, e allegato 2 | | × | × | × | | |
| A.1/3.25 | Finestre e portellini | Regola II-2/3.3.5, II-2/33 | Regola II-2/33 | Risoluzione IMO A.754 (18), risoluzione IMO MSC.61 (67) allegato 1, parte 3, e allegato 2, circolare MSC 727 | | × | × | × | | |

(¹) Dove risultano citate le risoluzioni IMO, le norme sono quelle contenute nelle relative sezioni degli allegati alle risoluzioni ed escludono le disposizioni contenute nelle risoluzioni vere e proprie.
(²) Dove viene indicato che il materiale di superficie deve avere un certo valore calorifico, esso deve essere misurato ai sensi della norma ISO 1716.

4. **Apparecchiature di navigazione**

| Numero | Denominazione | Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo) | Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti [1] | Norme di prova [2] | Moduli per la valutazione della conformità | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | B+C | B+D | B+E | B+F | G | H |
| A.1/4.1 | Bussola magnetica | Regola V/12 (r), regola X/3 | Regola V/12 (b), regola X/3, risoluzione IMO A.382 (X), risoluzione IMO A.694 (17) | EN 61162-1, EN 60945, ISO 449, ISO 613, ISO 694, ISO 1069, ISO 2269, ISO 10316 | | x | x | x | x | |
| A.1/4.2 | Bussola elettromagnetica | Regola V/12 (r), regola X/3 | Regola V/12 (b), regola X/3, risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.813 (19), | EN 61162-1, EN 60945<br>ISO 11606, IEC 60945 | | x | x | x | x | |
| A.1/4.3 | Bussola giroscopica | Regola V/12 (r) | Regola V/12 (d), risoluzione IMO A.424 (XI), risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.813 (19) | EN 61162-1, EN 60945, EN 8728;<br>IEC 61162-1, IEC 60945, ISO 8728 | | x | x | x | x | |
| A.1/4.4 | Impianto radar | Regola V/12 (r) | Regola V/12 (g), regola V/12 (h), risoluzione IMO A.477 (XII), risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.813 (19), risoluzione IMO MSC64(67) Allegato IV | EN 60936, EN 60945, EN 61162-1;<br>IEC 60936, IEC 60945, IEC 61162-1 | | x | x | x | x | |
| A.1/4.5 | Ausilio automatico per tracciamenti radar (ARPA) | Regola V/12 (r) | Regola V/12 (j), risoluzione IMO A.422 (XI), risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.813 (19), risoluzione IMO A.823 (19) | EN 60872, EN 60945, EN 61162-1;<br>IEC 60872, IEC 60945, IEC 61162-1 | | x | x | x | x | |
| A.1/4.6 | Ecometro | Regola V/12 (r), regola X/3 | Regola V/12 (k), regola X/3, risoluzione IMO A.224 (VII), risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.813 (19), risoluzione IMO MSC74(69) Allegato IV | EN 9875, EN 61162-1, EN 60945;<br>ISO 9875, IEC 61162-1, IEC 60945 | | x | x | x | x | |

| Numero | Denominazione | Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo) | Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti (¹) | Norme di prova (²) | Moduli per la valutazione della conformità | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | B+C | B+D | B+E | B+F | G | H |
| A.1/4.7 | Indicatore di velocità e distanza | Regola V/12 (r), regola X/3 | Regola V/12 (l), regola X/3, risoluzione IMO A.478 (XII), risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.813 (19), risoluzione IMO A.824 (19), | EN 61023, EN 61162-1, EN 60945; IEC 61023, IEC 61162-1, IEC 60945 | | x | x | x | x | |
| A.1/4.8 | Indicatori dell'angolo del timone, del numero di giri e di passo | Regola V/12 (r) | Regola V/12 (m), risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.813 (19), | EN 60945; IEC 60945 | | x | x | x | x | |
| A.1/4.9 | Indicatore della velocità di accostata | Regola V/12 (r), regola X/3 | Regola V/12 (n), regola X/3, risoluzione IMO A.526 (13), risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.813 (19) | EN 61162-1, EN 60945; IEC 61162-1, IEC 60945 | | x | x | x | x | |
| A.1/4.10 | Radiogoniometro | Regola V/12 (r), regola X/3 | Regola V/12 (p), regola X/3, risoluzione IMO A.529 (13), risoluzione IMO A.665 (16), risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.813 (19) | EN 60945; IEC 60945 | | x | x | x | x | |
| A.1/4.11 | Apparecchiatura Loran-C | Regola V/12 (r), regola X/3 | Regola V/12 (p), regola X/3, risoluzione IMO A.529 (13), risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.813 (19). risoluzione IMO A.818 (19) | EN 61075, EN 61162-1, EN 60945; IEC 61075, IEC 61162-1, IEC 60945 | | x | x | x | x | |
| A.1/4.12 | Apparecchiatura Chayka | Regola V/12 (r), regola X/3 | Regola V/12 (p), regola X/3, risoluzione IMO A.529 (13), risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.813 (19), risoluzione IMO A.818 (19) | EN 61075, EN 61162-1, EN 60945; IEC 61075, IEC 61162-1, IEC 60945 | | x | x | x | x | |

| Numero | Denominazione | Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo) | Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti (¹) | Norme di prova (²) | Moduli per la valutazione della conformità | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | B+C | B+D | B+E | B+F | G | H |
| A.1/4.13 | Apparecchiatura di radionavigazione Decca | Regola V/12 (r), regola X/3 | Regola V/12 (p), regola X/3, risoluzione IMO A.529 (13), risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.813 (19), risoluzione IMO A.816 (19) | EN 61135, EN 61162-1, EN 60945; IEC 61135, IEC 61162-1, IEC 60945 | | x | x | x | x | |
| A.1/4.14 | Apparecchiatura GPS | Regola V/12 (r), regola X/3 | Regola V/12 (p), regola X/3, risoluzione IMO A.529 (13), risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.813 (19), risoluzione IMO A.819 (19) | EN 61108-2, EN 61162-1, EN 60945; IEC 61108-1, IEC 61162-1, IEC 60945 | | x | x | x | x | |
| A.1/4.15 | Apparecchiatura Glonass | Regola V/12 (r), regola X/3 | Regola V/12 (p), regola X/3, risoluzione IMO A.529 (13), risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.813 (19), risoluzione IMO MSC. 53(66) | EN 61108-2, EN 61162-1, EN 60945; IEC 61108-1, IEC 61162-1, IEC 60945 | | x | x | x | x | |
| A.1/4.16 | Pilota automatico (sistema di controllo della rotta della nave) | Regola V/19 | Regola V/19, risoluzione IMO A.342(IX), emendata dalla risoluzione IMO MSC 64(67) allegato 3, risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.813 (19) | ISO/TR 11674, EN 61162-1, EN 60945; ISO/TR 11674, IEC 61162-1, IEC 60945 | | x | x | x | x | |
| A.1/4.17 | Apparecchiature meccaniche per l'imbarco dei piloti | Regola V/17 (b) | Regola V/17 (b), risoluzione IMO A.426(XI), circolare MSC IMO 568/Rev. 1 | Risoluzione IMO A.667(16), ISO 799 | | | | | | |

(¹) Le raccomandazioni dell'UIT citate sono quelle cui si fa riferimento nelle convenzioni internazionali e nelle risoluzioni e circolari IMO pertinenti.
(²) Dove risultano citate le risoluzioni IMO, le norme sono quelle contenute nelle relative sezioni degli allegati alle risoluzioni ed escludono le disposizioni contenute nelle risoluzioni vere e proprie.

5. **Apparecchiature di radiocomunicazione**

| Numero | Denominazione | Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo) | Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti (1) | Norme di prova (2) | Moduli per la valutazione della conformità | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | B+C | B+D | B+E | B+F | G | H |
| A.1/5.1 | Impianto radio VHF in grado di trasmettere e di ricevere in DSC e in radiotelefonia | Regola IV/14, regola X/3 | Regola IV/7.1.1, regola X/3, risoluzione IMO A.524 (13), risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.803 (19), risoluzione IMO A.813 (19), risoluzione IMO MSC 68 (68) allegato 1, ITU-R 493, ITU-R 541 | ETS 300 162-2, ETS 300 338, EN 300 828, EN 60945; IEC 61097-3, IEC 61097-7, IEC 60945 | | x | x | x | x | |
| A.1/5.2 | Ricevitore DSC VHF | Regola IV/14, regola X/3 | Regola IV/7.1.2, regola X/3, risoluzione IMO A.609 (15), risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.803 (19), risoluzione IMO A.813 (19), risoluzione IMO MSC 68 (68) allegato 1, ITU-R 493, ITU-R 541 | ETS 300 162-2, ETS 300 338, ETS 300 828, EN 301 033, EN 60945; IEC 61097-3, IEC 61097-8, IEC 60945 | | x | x | x | x | |
| A.1/5.3 | Ricevitore NAVTEX | Regola IV/14, regola X/3 | Regola IV/7.1.4, regola X/3, risoluzione IMO A.525 (13), risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.813 (19), ITU-R 540, ITU-R 625 | ETS 300 065 + A1, EN 301 011, EN 60945; IEC 61097-6, IEC 60945 | | x | x | x | x | |
| A.1/5.4 | Ricevitore EGC | Regola IV/14, regola X/3 | Regola IV/7.1.5, regola X/3, risoluzione IMO A.570 (14), risoluzione IMO A.664 (16), risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.813 (19) | ETS 300 460 + A1, EN 300 829, EN 60945; IEC 61097-4, IEC 60945 | | x | x | x | x | |

| Numero | Denominazione | Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo) | Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti (1) | Norme di prova (2) | Moduli per la valutazione della conformità | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | B+C | B+D | B+E | B+F | G | H |
| A.1/5.5 | Impianto HF per informazione sulla sicurezza marittima (MSI) (ricevitore HF a banda stretta NBDP) | Regola IV/14, regola X/3 | Regola IV/7.1.5, regola X/3, risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.700 (17), risoluzione IMO A.806 (19), risoluzione IMO A.813 (19), ITU-R 491, ITU-R 492, ITU-R 625, ITU-R 688 | ETS 300 067 e A1, EN 60945; IEC 61097-11, IEC 60945 | | x | x | x | x | |
| A.1/5.6 | Radiofaro EPIRB da 406 MHz (COSPAS-SARSAT) | Regola IV/14, regola X/3 | Regola IV/7.1.6, regola X/3, risoluzione IMO MSC56 (66), risoluzione IMO A.662 (16), risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.696 (17), risoluzione IMO A.763 (18), risoluzione IMO A.810 (19), ITU-R 633 | ETS 300 066, EN 60945; IEC 61097-2, IEC 60945 | | x | x | x | x | |
| A.1/5.7 | Radiofaro EPIRB a banda larga (INMARSAT) | Regola IV/14, regola X/3 | Regola IV/7.1.6, regola X/3, risoluzione IMO A.661 (16), risoluzione IMO A.662 (16), risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.812 (19), risoluzione IMO A.813 (19), ITU-R 632-3 | ETS 300 372, EN 60945; IEC 61097-5, IEC 60945 | | x | x | x | x | |
| A.1/5.8 | Ricevitore da 2 182 kHz | Regola IV/14, regola X/3 | Regola IV/7.2, regola X/3, risoluzione IMO A 383 (X), risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.813 (19), ITU-R M 219, ITU-R 693 | ETS 300 441, EN 301090, EN 60945; IEC 61097-15, IEC 60945 | | x | x | x | x | |

| Numero | Denominazione | Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo) | Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti (') | Norme di prova (²) | Moduli per la valutazione della conformità | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | B+C | B+D | B+E | B+F | G | H |
| A.1/5.9 | Generatore di segnale di allarme bitonale | Regola IV/14, regola X/3 | Regola IV/7.3, regola X/3, risoluzione IMO A.421 (XI), risoluzione IMO A.571 (14), risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.813 (19), ITU-R M 219 | ETS 300 373 + A1, EN 60945; IEC 61097-9, IEC 60945 | | x | x | x | x | |
| A.1/5.10 | Impianto radio a MF in grado di trasmettere e di ricevere in DCS e radiotelefonia | Regola IV/14, regola X/3 | Regola IV/9.1.1, regola IV/10.1.2, regola X/3, risoluzione IMO A.334 (IX), risoluzione IMO A.610 (15), risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.804 (19), risoluzione IMO A.813 (19), risoluzione IMO MSC 68 (68) allegato 2, ITU-R M 219, ITU-R M 493, ITU-R M 541 | ETS 300 338, ETS 300 373 + A1, EN 60945; IEC 61097-3, IEC 61097-9, IEC 60945 | | x | x | x | x | |
| A.1/5.11 | Radiotelefono a MF. Ricevitore DSC | Regola IV/14, regola X/3 | Regola IV/9.1.2, regola IV/10.1.3, regola X/3, risoluzione IMO A. 610 (15), risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.804 (19), risoluzione IMO A.806 (19), risoluzione IMO A.813 (19), risoluzione IMO MSC 68 (68) allegato 2, ITU-R 493, ITU-R 541 | ETS 300 338, ETS 300373, EN 301 033, EN 60945; IEC 61097-3, IEC 61097-8, IEC 60945 | | x | x | x | x | |
| A.1/5.12 | Apparecchiatura Inmarsat-B SES | Regola IV/14, regola X/3 | Regola IV/10.1.1, regola X/3, risoluzione IMO A.570 (14), risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.698 (17), risoluzione IMO A.808 (19), risoluzione IMO A.813 (19) | IEC 61097-10, IEC 60945 | | x | x | x | x | |

| Numero | Denominazione | Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo) | Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti ([1]) | Norme di prova ([2]) | Moduli per la valutazione della conformità | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | B+C | B+D | B+E | B+F | G | H |
| A.1/5.13 | Apparecchiatura Inmarsa-C SES | Regola IV/14, regola X/3 | Regola IV/10.1.1, regola X/3, risoluzione IMO A.570 (14), risoluzione IMO A.663 (16), risoluzione IMO A.664 (16), risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.807 (19), risoluzione IMO A.813 (19), risoluzione IMO MSC 68 (68) allegato 4 | ETS 300 460 + A1, EN 300 829, EN 60945; IEC 61097-4, IEC 60945 | | x | x | x | x | |
| A.1/5.14 | Impianto radio a MF/HF in grado di trasmettere e di ricevere in DCS, NBDP e radiotelefonia | Regola IV/14, regola X/3 | Regola IV/10.2.1; regola X/3, risoluzione IMO A.613 (15), risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.806 (19), risoluzione IMO A.813 (19), risoluzione IMO MSC 68 (68) allegato 3, ITU-R 476, ITU-R 492, ITU-R 493, ITU-R 541, ITU-R 625 | ETS 300 338, ETS 300 373 + A.1, ETS 300 067 + A1, EN 60945; IEC 61097-3, IEC 61097-9, IEC 61097-11, IEC 60945 | | x | x | x | x | |
| A.1/5.15 | Radiotelefono. Ricevitore MF/HF DSC | Regola IV/14, regola X/3 | Regola IV/10.2.2, regola X/3, risoluzione IMO A.613 (15), risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.806 (19), risoluzione IMO A.813 (19), risoluzione IMO MSC 68 (68) allegato 3, ITU-R 493 | ETS 300 338, ETS 300 373, EN 301 033, EN 60945; IEC 61097-3, IEC 61097-8, IEC 60945 | | x | x | x | x | |
| A.1/5.16 | Apparecchio radiotelefonico ricetrasmittente aeronautico nella banda VHF | Regola IV/14, regola X/3 | Regola IV/7.5, regola X/3, risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.813 (19), convenzione ICAO, allegato 10 Regola radio | TS 101 089, EN 60945; IEC 60945 | | x | x | x | x | |

([1]) Le raccomandazioni dell'UIT citate sono quelle cui si fa riferimento nelle convenzioni internazionali e nelle risoluzioni e circolari IMO pertinenti.
([2]) Dove risultano citate le risoluzioni IMO, le norme sono quelle contenute nelle relative sezioni degli allegati alle risoluzioni ed escludono le disposizioni contenute nelle risoluzioni vere e proprie.

**Allegato A.2: Equipaggiamento per il quale non esistono norme di prova dettagliate negli strumenti internazionali**

1. Mezzi di salvataggio

| Numero | Denominazione | Regola della convenzione SOLAS 74 emendata se è richiesta l'approvazione del tipo | Norme di prova |
|---|---|---|---|
| A.2/1.1 | Riflettore radar per zattere di salvataggio | Regola III/4, III/34, risoluzione IMO MSC 48 (66) | |
| A.2/1.2 | Proiettori per l'impiego in imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza | Regola III/4, III/34, risoluzione IMO MCS 48 (66) | |
| A.2/1.3 | Materiali per tute di immersione | Regola III/4, III/34, risoluzione IMO MSC 48 (66) | |

2. Prevenzione dell'inquinamento marino

P.M.

3. Protezione antincendio

| Numero | Denominazione | Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo) | Norme di prova |
|---|---|---|---|
| A.2/3.1 | Estintori non portatili e trasportabili | Regola II-2/6.1, II-2/7.1.3, II-2/7.2.3, II-2/7.3.1 | |
| A.2/3.2 | Sistema antincendio a sprinkler (limitato alle teste spruzzatrici e al sistema automatico di estinzione incendi "a prinkler" e di segnalazione incendi) | Regola II-2/12.3, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/52.2 | ISO 6182 |
| A.2/3.3 | Ugelli spruzzatori per impianti fissi di estinzione incendi ad acqua spruzzata sotto pressione per spazi di categoria speciale | Regola II-2/37.1.3 | Risoluzione IMO A 123(V) |
| A.2/3.4 | Mezzi di avviamento in condizioni di bassa temperatura per gruppi elettrogeni (dispositivi di avviamento) | Regola II-1/44.2 | |
| A.2/3.5 | Manichette da incendio | Regola II-2/4.7.1 | EN 1924-4 (progetto) |
| A.2/3.6 | Boccalini a doppio uso (getto normale/getto a pioggia) | Regola II-2/4.8.4, regola II-2/41-2.1.5 | |
| A.2/3.7 | Impianti fissi di segnalazione e localizzazione di incendio per locali macchine non presidiati periodicamente | Regola II-2/14.1 | EN 54-2 |
| A.2/3.8 | Rivelatori di fumo | Regola II-2/13.3.2 | EN 54-7 |
| A.2/3.9 | Rivelatori di calore | Regola II-2/13.3.3 | EN 54-5 |

| Numero | Denominazione | Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo) | Norme di prova |
|---|---|---|---|
| A.2/3.10 | Lampada elettrica di sicurezza | Regola II-2/17.1.1.4 | |
| A.2/3.11 | Indumenti protettivi resistenti all'attacco dei prodotti chimici | Regola II-2/54.2.6.1 | EN 368, EN 369 |
| A.2/3.12 | Apparecchiatura per l'analisi dell'ossigeno e il rilevamento dei gas | Regola VI/3.1 | |
| A.2/3.13 | Sistemi di illuminazione a bassa altezza | Regola II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, II-2/41-2.4.7 | Risoluzione IMO A.752 (18), ISO/CD 15370 |

4. Apparecchiature di navigazione

| Numero | Designazione | Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo) | Norme di prova |
|---|---|---|---|
| A.2/4.1 | Bussola giroscopica per imbarcazioni ad alta velocità | Regola X/3, risoluzione IMO MSC.36(63) | Risoluzione IMO A.694(17) risoluzione IMO A.813(19) risoluzione IMO A.821(19) EN 60945, EN 61162-1; IEC 60945, IEC 61162-1 |
| A.2/4.2 | Impianto radar per imbarcazioni al alta velocità | Regola X/3, risoluzione IMO MSC.36(63) | Risoluzione IMO A.694(17) risoluzione IMO A.813(19) risoluzione IMO A.820(19) EN 60945, EN 61162-1, IEC 60945, IEC 61162-1, futura IEC 60936-2 |
| A.2/4.3 | Pilota automatico (sistema di controllo della rotta della nave) per imbarcazioni ad alta velocità | Regola X/3, risoluzione IMO MSC.36(63) | Risoluzione IMO A.694(17) risoluzione IMO A.813(19) risoluzione IMO A.822(19) EN 60945, EN 61162-1; IEC 60945, IEC 61162-1 |
| A.2/4.4 | Bussola elettromagnetica per imbarcazioni ad alta velocità | Regola V/12(r) Regola X/3 | Risoluzione IMO A.694(17) risoluzione IMO A.813(19) EN 60945, EN 61162-1; IEC 60945, IEC 61162-1, futura ISO 11606 |
| A.2/4.5 | Lampada per segnalazioni diurne per imbarcazioni ad alta velocità | Regola X/3, risoluzione IMO MSC.36(63) | Risoluzione IMO A.694(17) risoluzione IMO A.813(19) EN 60945; IEC 60945 |
| A.2/4.6 | Proiettore per imbarcazioni ad alta velocità | Regola X/3 risoluzione IMO MSC.36(63) | Risoluzione IMO A.694(17) risoluzione IMO A.813(19) EN 60945, EN 61162-1; IEC 60945, IEC 61162-1 |

| Numero | Designazione | Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo) | Norme di prova |
|---|---|---|---|
| A.2/4.7 | Apparecchiature di visione notturna per imbarcazioni ad alta velocità | Regola X/3, risoluzione IMO MSC.36(63) | Risoluzione IMO A.694(17), risoluzione IMO A.813(19),<br>EN 60945, EN 61162-1;<br>IEC 60945, IEC 61162-1 |
| A.2/4.8 | Sistema di controllo del governo | Progetto di regola V/19.1 | Risoluzione IMO A. 694 (17), risoluzione IMO A.813 (19), risoluzione IMO MSC 74(69) allegato 2,<br>EN 61162-1, futura EN 62065, EN 60945;<br>IEC 61162-1, futura IEC 62065, IEC 60945 |
| A.2/4.9 | Sistema di puntamento automativo (ATA) | Progetto di regola V/19.1 | Risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.813 (19), risoluzione IMO MSC 64(67) allegato 4,<br>EN 61162-1, futura EN 60872-2, EN 60945;<br>IEC 61162-1, futura IEC 60872-2, IEC 60945 |
| A.2/4.10 | Dispositivo di tracciamento elettronico (EPA) | Progetto di regola V/19.1 | Risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.813 (19), risoluzione IMO MSC64(67) allegato 4,<br>EN 61162-1, futura EN 60872-3, EN 60945;<br>IEC 61162-1, futura IEC 60872-3, IEC 60945 |
| A.2/4.11 | Sistema di visualizzazione elettronico di carte nautiche (ECDIS) | Progetto di regola V/19.1 | Risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.813 (19), risoluzione IMO A.817 (19), risoluzione IMO MSC. 64(67) allegato 5,<br>EN 61174, EN 61162-1, EN 60945;<br>IEC 61174, IEC 61162-1, IEC 60945 |
| A.2/4.12 | Carta radar — Backup per il sistema di visualizzazione elettronico di carte nautiche (ECDIS) | Progetto di regola V/19.1 | Risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.813 (19), risoluzione IMO MSC 64(67) allegato 5,<br>EN 61162-1, futura EN 60936-4, EN 60945;<br>IEC 61162-1, futura IEC 60936-4, IEC 60945 |
| A.2/4.13 | Sistema di visualizzazione di carte raster (Raster Chart Display System — RCDS) | Progetto di regola V/19.1 | Risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.813 (19),<br>EN 61162-1, EN 60945;<br>IEC 61162-1, IEC 60945 |

| Numero | Designazione | Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo) | Norme di prova |
|---|---|---|---|
| A.2/4.14 | Apparecchiatura combinata GPS/GLONASS | Progetto di regola V/19.1 | Risoluzione IMO A.529 (13), risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.813 (19), risoluzione IMO MSC 74(69) allegato 1,<br>EN 61162-1, futura EN 61108-3, EN 60945;<br>IEC 61162-1, futura IEC 61108-3, IEC 60945 |
| A.2/4.15 | Apparecchiatura DGPS, DGLONASS | Progetto di regola V/19.1 | Risoluzione IMO A.529 (13), risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.813 (19), risoluzione IMO MSC64(67) allegato 2,<br>EN 61162-1, futura EN 61108-4, EN 60945;<br>IEC 61162-1, futura IEC 61108-4, IEC 60945 |
| A.2/4.16 | Apparecchiatura AIS universale | Progetto di regola V/19.1 | Risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.813 (19), risoluzione IMO MSC74(69) allegato 3,<br>EN 61162-1, futura EN 61993-2, EN 60945;<br>IEC 61162-1, futura IEC 61993-2, IEC 60945 |
| A.2/4.17 | Registratore dei dati di viaggio | Progetto di regola V/19.1, V/22 | Risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.813 (19), risoluzione IMO A.861 (20),<br>EN 61162-1, futura EN 61996, EN 60945;<br>IEC 61162-1, futura IEC 61996, IEC 60945 |
| A.2/4.18 | Sistema di navigazione integrato | Progetto di regola V/19.1 | Risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.813 (19), risoluzione IMO A._ (_) in via di preparazione in ambito NAV,<br>EN 61162-1, EN 61924, EN 60945;<br>IEC 61162-1, IEC 61924, IEC 60945 |
| A.2/4.19 | Sistema a ponte integrato | Progetto di regola V/19.1 | Risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.813 (19), risoluzione IMO MSC 64(67) allegato 1,<br>EN 61162-1, EN 61209, EN 60945;<br>IEC 61162-1, IEC 61209, IEC 60945 |
| A.2/4.20 | Dispositivo per evidenziare il bersaglio radar | Progetto di regola V/19.1 | Risoluzione IMO A.615 (15), risoluzione IMO A.694 (17), risoluzione IMO A.813 (19), ITU-R 1176,<br>EN 60945;<br>IEC 60945 |

Apparecchiature di radiocomunicazione

| Numero | Denominazione | Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo) | Norme di prova |
|---|---|---|---|
| A.2/5.1 | Radiofaro EPIRB VHF | Regola IV/14<br>Regola X/3 | Risoluzione IMO A.612 (15),<br>risoluzione IMO A.662 (16),<br>risoluzione IMO A.694 (17),<br>risoluzione IMO A.805 (19),<br>risoluzione IMO A.813 (19),<br>ITU-R 693<br>EN 60945;<br>IEC 60945 |
| A.2/5.2 | Fonte di energia di riserva per apparecchi radio | Regola IV/14 | Futura EN 61097-14, EN 60945;<br>Futura IEC 61097-14, IEC 60945 |

6. Apparecchiature richieste ai sensi della convenzione COLREG 72

| Numero | Denominazione | Regola della convenzione COLREG 72 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo) | Norme di prova |
|---|---|---|---|
| A.2/6.1 | Luci di navigazione | Allegato I/14 | Risoluzione IMO A.694 (17),<br>risoluzione IMO A.813 (19),<br>EN 60945;<br>IEC 60945 |
| A.2/6.2 | Dispositivi di segnalazione sonora | Allegato III/3 | |

7. Equipaggiamento di sicurezza per navi portarinfuse

| Numero | Denominazione | Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'approvazione del tipo) | Norme di prova |
|---|---|---|---|
| A.2/7.1 | Strumenti di carico | Regola XII/11,<br>risoluzione n. 5 della conferenza SOLAS 1997 | Raccomandazione IACS n. 48 sugli strumenti di carico (SOLAS/CONF.4/7)» |

*ALLEGATO B*

Moduli per la valutazione della conformità

## ESAME CE DEL TIPO (MODULO B)

1. Un organismo notificato accerta e dichiara che un esemplare rappresentativo della produzione considerata soddisfa le disposizioni degli strumenti internazionali ad esso relativi.

2. La domanda di esame CE del tipo deve essere presentata dal fabbricante, o dal suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, ad un organismo notificato di sua scelta.

   La domanda deve contenere:

   — il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

   — una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata contemporaneamente a nessun altro organismo notificato;

   — la documentazione tecnica descritta al punto 3.

   Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un esemplare rappresentativo della produzione considerata, qui di seguito denominato «tipo» [1]. L'organismo notificato può chiedere altri esemplari dello stesso tipo qualora ciò sia necessario per eseguire il programma di prove.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti degli strumenti internazionali pertinenti. Deve perciò contenere, nella misura necessaria a tale valutazione, i dati relativi al progetto, alla fabbricazione in base alle norme di costruzione, all'istallazione e al funzionamento del prodotto, conformemente alla descrizione della documentazione tecnica di cui all'appendice del presente allegato.

4. L'organismo notificato:

4.1. esamina la documentazione tecnica e verifica che il tipo sia stato fabbricato in conformità di tale documentazione;

4.2. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se i requisiti degli strumenti internazionali siano stati effettivamente applicati;

4.3. concorda con il richiedente il luogo in cui gli esami e le necessarie prove devono essere effettuati.

5. Se il tipo è conforme alle disposizioni dei competenti strumenti internazionali, l'organismo notificato rilascia al richiedente un attestato di esame CE del tipo. L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante, dettagli dell'equipaggiamento, i risultati dell'esame, le condizioni di validità del certificato e i dati necessari all'identificazione del tipo approvato.

   All'attestato è allegato un elenco delle sezioni pertinenti della documentazione tecnica, di cui l'organismo notificato conserva una copia.

   Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato di esame del tipo, l'organismo notificato deve darne una motivazione dettagliata.

   Allorché un fabbricante presenta nuovamente una domanda di approvazione del tipo per un equipaggiamento per il quale era stato in precedenza negato il rilascio di un attestato di esame del tipo, egli deve presentare all'organismo notificato tutta la documentazione pertinente, compresi i rapporti sulle prove originarie, le motivazioni dettagliate del precedente rifiuto e dettagli su tutte le modifiche apportate all'equipaggiamento.

---

(1) Uno stesso tipo può comprendere più varianti di un prodotto a condizione che le differenze tra le varianti non influiscano sul livello di sicurezza e su altri requisiti in materia di prestazioni del prodotto.

6. Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa all'attestato di esame CE del tipo di tutte le modifiche al prodotto approvato che devono ricevere un'ulteriore approvazione, in quanto possono influire sulla conformità ai requisiti o sulle prescritte modalità d'uso. La nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di supplemento all'attestato originale di esame CE del tipo.

- Ogni organismo notificato comunica, su richiesta, alle amministrazioni dello Stato membro di bandiera e agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame CE del tipo ed i supplementi rilasciati e ritirati.

8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di esame CE del tipo e/o dei loro supplementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati.

9. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame CE del tipo e dei loro supplementi per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

---

## CONFORMITÀ AL TIPO (MODULO C)

1. Il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, garantisce e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti degli strumenti internazionali ad essi applicabili. Il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, appone il marchio a ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità.

2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità dei prodotti fabbricati al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti degli strumenti internazionali ad essi applicabili.

3. Il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

---

## GARANZIA DI QUALITÀ DELLA PRODUZIONE (MODULO D)

1. Il fabbricante che soddisfa gli obblighi del punto 2 garantisce e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo. Il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, appone il marchio a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità. Il marchio deve essere accompagnato dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.

2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema qualità approvato per la produzione, eseguire l'ispezione e le prove del prodotto finito secondo quanto specificato al punto 3, e deve essere assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema qualità

3.1. Il fabbricante presenta ad un organismo notificato di sua scelta una domanda di valutazione del suo sistema qualità per i prodotti oggetto della presente direttiva.

La domanda deve contenere:

— tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista;

— la documentazione relativa al sistema qualità;

— la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestao di esame CE del tipo.

3.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità dei prodotti al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo.

Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato, sotto forma di strategie, procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un'interpretazione uniforme dei programmi, dei progetti, dei manuali e dei rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

— degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri dei dirigenti in materia di qualità dei prodotti;

— dei metodi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, dei processi e delle azioni sistematiche che si intende applicare;

— degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;

— della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato, ecc.;

— dei mezzi impiegati per verificare costantemente che il prodotto abbia raggiunto il livello di qualità richiesto e che il sistema qualità funzioni efficacemente.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume che i sistemi qualità che applicano la corrispondente norma armonizzata siano conformi a tali requisiti.

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere i risultati dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante si impegna ad adempiere gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficiente.

Il fabbricante, o il rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi prevista revisione del sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.

L'organismo notificato comunica le sue decisioni al fabbricante. La comunicazione deve contenere i risultati dell'esame e la decisione motivata risultante dalla valutazione.

4. **Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato**

4.1. La sorveglianza ha lo scopo di garantire che il fabbricante adempia tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere, a fini ispettivi, ai locali di fabbricazione, ispezione, prove e deposito e fornisce tutte le necessarie informazioni, in particolare:

— la documentazione relativa al sistema qualità;

— la documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, i dati sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato, ecc.

4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.

4.4. Inoltre l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo notificato può effettuare o far effettuare, se necessario, prove per verificare il buon funzionamento del sistema qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, anche un rapporto sulle prove.

5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto:

— la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, secondo trattino;

— gli aggiornamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;

— le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma, e ai punti 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato comunica, su richiesta, alle amministrazioni dello Stato membro di bandiera ed agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti tutti i casi in cui ha rilasciato ritirato l'approvazione per un sistema qualità.

---

GARANZIA DI QUALITÀ DEI PRODOTTI (MODULO E)

1. Il fabbricante che soddisfa gli obblighi del punto 2 garantisce e dichiara che i prodotti sono conformi al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo. Il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, appone il marchio a ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità. Il marchio deve essere accompagnato dal numero d'identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.

2. Il fabbricante utilizza un sistema qualità approvato per l'ispezione e le prove finali secondo quanto specificato al punto 3, e si deve sottoporre alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. **Sistema qualità**

3.1. Il fabbricante presenta una domanda per la valutazione del suo sistema qualità per i suoi prodotti ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

— tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista;

— la documentazione relativa al sistema qualità;

— la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame CE del tipo.

3.2. Nel quadro del sistema qualità, ciascun prodotto viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove per verificarne la conformità ai requisiti degli strumenti internazionali. Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato, sotto forma di strategie, procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un'interpretazione uniforme dei programmi, dei progetti, dei manuali e dei documenti aventi attinenza con la qualità.

Detta documentazione deve includere, in particolare, un'adeguata descrizione:

— degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri dei dirigenti in materia di qualità del prodotto;

— degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;

— dei mezzi di controllo del funzionamento del sistema qualità;

— della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, i dati sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato, ecc.

3.3 L'organismo notificato valuta il sistema qualità per stabilire se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti per i sistemi qualità che applicano la corrispondente norma armonizzata.

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno una persona esperta nella tecnologia produttiva esaminata. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere i risultati dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante si impegna ad adempiere gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficiente.

Il fabbricante, o il rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi prevista revisione del sistema stesso.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 e se è necessaria una seconda valutazione.

L'organismo notificato comunica le sue decisioni al fabbricante. La comunicazione deve contenere il risultato dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4. **Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato**

4.1. Lo scopo della sorveglianza è di assicurare che il fabbricante adempia tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere, a fini ispettivi, ai locali di ispezione, prova e deposito e fornisce tutte le necessarie informazioni, in particolare:

— la documentazione relativa al sistema qualità;

— la documentazione tecnica;

— altra documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, i dati sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato, ecc.

4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.

4.4. L'organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo notificato può effettuare o fare effettuare, se necessario, prove per verificare il corretto funzionamento del sistema qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, anche un rapporto sulle prove.

5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto:

— la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, secondo trattino;

— gli aggiornamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;

— le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma, e ai punti 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato comunica, su richiesta, alle amministrazioni dello Stato membro di bandiera ed agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti tutti i casi in cui ha rilasciato o ritirato l'approvazione per un sistema qualità.

## VERIFICA DEL PRODOTTO (MODULO F)

1. Il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, verifica e dichiara che i prodotti cui sono state applicate le disposizioni del punto 3 sono conformi al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo.

2. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità di tutti i prodotti al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo. Il fabbricante appone il marchio su ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità.

3. L'organismo notificato procede agli esami e alle prove del caso, per verificare la conformità del prodotto ai requisiti degli strumenti internazionali, o effettuando esami e prove per ogni singolo prodotto secondo quanto stabilito al punto 4, o effettuando esami e prove statistici sui prodotti secondo quanto stabilito al punto 5, a scelta del fabbricante.

3 bis. Il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

4. **Verifica mediante esame e prova di ogni singolo prodotto**

4.1. Tutti i prodotti vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove per verificarne la conformità al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo.

4.2. L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ciascun prodotto approvato e redige un attestato di conformità in base alle prove effettuate.

4.3. Il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, deve essere in grado di esibire all'amministrazione di bandiera, su richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.

5. **Verifica statistica**

5.1. Il fabbricante deve presentare i suoi prodotti sotto forma di lotti omogenei e prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca l'omogeneità di ciascun lotto prodotto.

5.2. I prodotti devono essere presentati alla verifica sotto forma di lotti omogenei. Da ciascun lotto viene prelevato un campione a caso. Gli esemplari di un campione vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove per verificarne la conformità ai requisiti degli strumenti internazionali e per stabilire se si debba accettare o rifiutare il lotto.

5.3. Per i lotti accettati, l'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ogni singolo prodotto e redige un attestato di conformità in base alle prove effettuate. Tutti gli esemplari del lotto possono essere immessi sul mercato, ad eccezione degli esemplari del campione risultati non conformi.

Se un lotto è rifiutato, l'organismo notificato competente prende le misure appropriate per evitarne l'immissione sul mercato. Qualora il rifiuto di lotti sia frequente, l'organismo notificato può decidere di sospendere la verifica statistica.

Il fabbricante può apporre, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il numero di identificazione di quest'ultimo nel corso della fabbricazione.

5.4. Il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, deve essere in grado di esibire all'amministrazione dello Stato di bandiera, su richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.

## VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO (MODULO G)

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che il prodotto considerato, cui è stato rilasciato l'attestato di cui al punto 2, è conforme ai requisiti degli strumenti internazionali ad esso relativi. Il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, appone il marchio sul prodotto e redige una dichiarazione di conformità.

2. L'organismo notificato esamina il singolo prodotto e procede alle opportune prove per verificarne la conformità rispetto ai requisiti degli strumenti internazionali ad esso relativi.

   L'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione sul prodotto approvato e redige un attestato di conformità in base alle prove effettuate.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti degli strumenti internazionali e a comprendere il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto stesso.

---

## GARANZIA DI QUALITÀ TOTALE (MODULO H)

1. Il fabbricante che adempie gli obblighi di cui al paragrafo 2 garantisce e dichiara che i prodotti soddisfano i requisiti degli strumenti internazionali ad essi applicabili. Il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, appone il marchio a ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità. Il marchio deve essere accompagnato dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.

2. Il fabbricante applica un sistema qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale e le prove del prodotto secondo quanto specificato al punto 3 e si deve sottoporre alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. **Sistema qualità**

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità ad un organismo notificato.

La domanda deve contenere:

— tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista,

— la documentazione relativa al sistema qualità.

3.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità dei prodotti ai requisiti degli strumenti internazionali ad essi applicabili.

Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato, sotto forma di strategie, procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa al sistema qualità deve permettere una interpretazione uniforme dei programmi, dei progetti, dei manuali e dei rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

— degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità dei poteri dei dirigenti in materia di qualità dei prodotti;

— delle specifiche tecniche di progettazione, norme incluse, che si intende applicare e la garanzia che saranno soddisfatti i requisiti essenziali degli strumenti internazionali che si applicano ai prodotti;

— delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione che verranno applicati nella progettazione dei prodotti appartenenti alla categoria considerata;

— delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici che si intende applicare nella fabbricazione, nel controllo di qualità e nella garanzia della qualità;

— degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;

— della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale, ecc.;

— i mezzi per controllare costantemente il livello richiesto in materia di progettazione e di qualità del prodotto e l'efficace funzionamento del sistema qualità.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per stabilire se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti per i sistemi qualità che applicano la corrispondente norma armonizzata.

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno una persona esperta nella tecnologia produttiva esaminata. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere i risultati dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante si impegna ad adempiere gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato, e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficiente.

Il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi prevista revisione del sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.

L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere i risultati dell'esame e la decisione motivata della valutazione.

4. Sorveglianza CE sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1. La sorveglianza CE ha lo scopo di garantire che il fabbricante adempia tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvata.

4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere, a fini ispettivi, ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito, e fornisce tutte le necessarie informazioni, in particolare:

— la documentazione relativa al sistema qualità;

— la documentazione prevista dalla sezione «progettazione» del sistema qualità, quali i risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.;

— la documentazione prevista dalla sezione «fabbricazione» del sistema qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale, ecc.

4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualità, e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate.

4.4. L'organismo notificato può anche effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, anche un rapporto sulle prove.

5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

— la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, secondo trattino;

— le modifiche di cui al punto 3.4, secondo comma;

— le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma e ai punti 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato comunica, su richiesta, alle amministrazioni di bandiera dello Stato membro ed agli altri organismi notificati le opportune informazioni, tutti i casi in cui ha rilasciato o ritirato l'approvazione per un sistema qualità.

7. **Esame del progetto**

7.1. Il fabbricante presenta una domanda di esame del suo progetto ad un unico organismo notificato.

7.2. La domanda deve consentire di comprendere il progetto, il processo di fabbricazione e il funzionamento del prodotto nonché di valutare la conformità ai corrispondenti requisiti degli strumenti interregionali.

La domanda deve contenere:

— le specifiche tecniche del progetto, incluse le norme armonizzate, che sono state applicate;

— le prove che esse sono adeguate, in particolare se le norme di cui all'articolo 5 non sono state applicate pienamente: dette prove devono includere i risultati di prove effettuate in un opportuno laboratorio dal fabbricante o a suo nome.

7.3. L'organismo notificato esamina la domanda e se il progetto soddisfa le disposizioni della direttiva che ad esso si applicano rilascia al richiedente un certificato di esame CE del progetto. Tale certificato contiene le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità, i dati necessari per identificare il progetto approvato ed eventualmente la descrizione del funzionamento del prodotto.

7.4. Il richiedente tiene informato l'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame CE del progetto di qualsiasi modifica apportata al progetto approvato. Le modifiche al progetto approvato devono ricevere una approvazione addizionale da parte dell'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame CE del progetto qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali della direttiva o sulle condizioni d'uso prescritte. Questa approvazione addizionale viene rilasciata sotto forma di complemento al certificato di esame CE del progetto originale.

7.5. L'organismo notificato comunica, su richiesta, alle amministrazioni dello Stato membro di bandiera, agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti:

— i certificati e i complementi di esame CE del progetto rilasciati;

— le approvazioni CE di progetti e le approvazioni complementari ritirate.

*Appendice all'allegato B*

**Documentazione tecnica che il fabbricante fornisce all'organismo notificato**

Le disposizioni contenute nella presente appendice si applicano a tutti i moduli dell'allegato B.

La documentazione tecnica di cui all'allegato B deve comprendere tutti i dati o i mezzi usati dal fabbricante per garantire che l'equipaggiamento soddisfi i requisiti essenziali ad esso relativi.

La documentazione tecnica deve consentire di comprendere il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto e di valutarne la conformità ai requisiti dei pertinenti strumenti internazionali.

La documentazione contiene, nella misura in cui sia utile ai fini della valutazione:

— la descrizione generale del tipo;

— il progetto teorico, le norme di costruzione, i disegni e gli schemi di fabbricazione dei componenti, delle sottounità, dei circuiti, ecc.;

— le descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni e degli schemi di fabbricazione sopra indicati, compreso il funzionamento del prodotto;

— i risultati dei calcoli di progetto, degli esami imparziali eseguiti, ecc.;

— i rapporti di prova imparziali;

— i manuali di installazione, uso e manutenzione.

Laddove sia opportuno, la documentazione relativa alle progettazione deve contenere i seguenti elementi:

— le attestazioni relative all'equipaggiamento incorporato nell'apparecchiatura;

— gli attestati e i certificati relativi ai metodi di fabbricazione e/o alle ispezioni e/o al controllo dell'apparecchiatura;

— qualsiasi altro documento che consenta all'organismo notificato di migliorare la valutazione.

*ALLEGATO C*

Criteri minimi che gli Stati membri devono prendere in considerazione per la designazione degli organismi notificati

1. Gli organismi notificati devono soddisfare i requisiti della serie EN 45000.

2. L'organismo notificato deve essere indipendente e non deve essere controllato dal fabbricante o dal fornitore.

3. L'organismo notificato deve essere stabilito nel territorio della Comunità.

4. Laddove i certificati di conformità al tipo siano rilasciati da un organismo notificato per conto di uno Stato membro, lo Stato membro deve assicurarsi che le qualifiche, l'esperienza tecnica e il personale dell'organismo notificato siano tali da metterlo in grado di rilasciare certificati di conformità al tipo che rispettino i requisiti della presente direttiva e di garantire un alto livello di sicurezza.

5. L'organismo notificato deve essere in grado di fornire l'opinione di esperti in campo marittimo.

Gli organismi notificati sono autorizzati a svolgere procedure di valutazione della conformità per qualsiasi operatore economico stabilito all'interno o all'esterno della Comunità.

Gli organismi notificati possono esperire le procedure di valutazione della conformità in qualsiasi Stato membro o paese terzo utilizzando il proprio personale locale o il personale dell'ufficio distaccato all'estero.

Nel caso in cui una consociata dell'organismo notificato esperisca le procedure di valutazione della conformità, tutti i documenti relativi alle procedure di valutazione della conformità vengono rilasciati dall'organismo notificato a proprio nome e non a nome della consociata.

Tuttavia, la consociata di un organismo notificato stabilita in un altro Stato membro può rilasciare documenti relativi alle procedure di valutazione della conformità se è notificata da detto Stato membro.

*ALLEGATO D*

**Marchio di conformità**

Il marchio di conformità ha la forma seguente:

In caso di riduzione o di ingrandimento del marchio dovranno essere rispettate le proporzioni indicate dal grafico graduato riportato qui sopra.

I vari elementi del marchio hanno sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm.

Tale dimensione minima può essere ignorata per oggetti in scala ridotta.

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive e i regolamenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

*Note alle premesse:*

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997). L'art. 5 così recita:

«Art. 5 *(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).* — 1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *C* con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati previo parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere *b), e), f)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 2.

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive, anche se precedentemente trasposte, di cui le direttive comprese nell'allegato *C* costituiscano la modifica, l'aggiornamento od il completamento.

3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo, in deroga a quanto stabilito nell'articolo 8, può prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 2».

— La direttiva 96/98/CE è pubblicata nella GUCE L 46 del 17 febbraio 1997.

— La direttiva 98/85/CE, che modifica la direttiva 96/98/CE, è pubblicata nella GUCE L 315 del 25 novembre 1998.

— La legge 5 giugno 1962, n. 616, riguarda la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, reca: «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347, reca: Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili».

*Nota all'art. 1:*

— Il regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, reca il codice della navigazione. L'articolo 17 recita:

«Art. 17 *(Attribuzioni degli uffici locali).* — Il direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti.

Il capo del compartimento e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo, che non siano specificatamente conferite a determinate autorità».

*Nota all'art. 3:*

— Per la legge 5 giugno 1962, n. 616, vedi nelle note alle premesse. L'art. 26 recita:

«Art. 26 *(Ispezione agli apparecchi radioelettrici).* — Quando per il rilascio o il rinnovo dei certificati di sicurezza o d'idoneità devono essere ispezionati gli apparecchi radioelettrici, della commissione di visita fa parte anche un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

All'ispezione degli apparecchi radioelettrici, quando non coincide con la visita della nave, procede esclusivamente un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni».

*Nota all'art. 7:*

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». I testi vigenti dell'articolo 2 e dell'articolo 16, come modificato dall'articolo 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recitano:

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art. 16. — 1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti».

*Nota all'art. 10:*

— Per la legge 24 aprile 1998, n. 128, vedi nelle note alle premesse. L'art. 12, commi 1 e 2, recita:

«1. Per le direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE si applica l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, il decreto di cui al comma 4 del citato articolo 47 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza».

*Nota all'art. 12:*

— Per la legge 5 giugno 1962, n. 616, vedi nelle note alle premesse. Gli articoli 25 e 26 recitano:

«Art. 25 *(Istituzione e composizione delle commissioni)*. — Per gli accertamenti relativi alla sicurezza della navigazione, esclusi quelli di cui al Capo II della presente legge, è costituita presso ogni capitaneria di porto una Commissione di visita, nominata dal comandante del porto.

La Commissione è presieduta dal comandante del porto o da un ufficiale superiore da lui designato ed è composta dal medico di porto e da un ingegnere o perito designato dall'ente tecnico.

Ove lo ritenga opportuno, il presidente può chiamare a far parte della Commissione un ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un ufficiale del porto di grado non superiore a capitano.

Ai componenti della Commissione appartenenti all'amministrazione dello Stato spetta un compenso nella misura prevista dalle tabelle allegate alla legge 26 settembre 1954, n. 869 e con l'applicazione delle norme amministrative stabilite dalla legge stessa. Per il rappresentante dell'ente tecnico la misura da corrispondere è stabilita dalle tariffe previste dall'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340».

«Art. 26 *(Ispezioni agli apparecchi radioelettrici)*. — Quando per il rilascio o il rinnovo dei certificati di sicurezza o d'idoneità devono essere ispezionati gli apparecchi radioelettrici, della Commissione di visita fa parte anche un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

All'ispezione degli apparecchi radioelettrici, quando non coincide con la visita della nave, procede esclusivamente un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni».

*Nota all'art. 16:*

— Per la legge 5 giugno 1962, n. 616, vedi nelle note alle premesse. L'art. 9 recita:

«Art. 9 *(Decadenza del certificati di sicurezza o di idoneità)*. — Quando per gravi avarie subite dalla nave o per notevoli mutamenti apportati allo scafo, all'apparato motore o alle dotazioni della medesima, vengono meno i requisiti in base ai quali sono stati rilasciati i certificati di sicurezza o d'idoneità, questi perdono la loro validità e devono essere ritirati dall'autorità marittima o consolare.

Il comandante ha l'obbligo di denunciare alla autorità marittima e, all'estero, all'autorità consolare, le avarie e mutamenti apportati allo scafo, all'apparato motore e alle dotazioni della nave».

*Nota all'art. 17:*

— Per la legge 24 aprile 1998, n. 128, vedi nelle note alle premesse. L'art. 7 recita:

«Art. 7 *(Oneri relativi a prestazioni e controlli)*. — 1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte degli uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati, quando ciò non contrasti con la disciplina comunitaria».

*Nota all'art. 18:*

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'articolo 17, comma 3, così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

**99G0474**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651507/1) Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

### BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

### CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

### LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

### LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

### LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

## MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

## MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

## PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

## PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

## SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

## TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

## TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

## UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

## VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

**— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**

**— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Direzione Marketing e Commerciale · Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

| | | |
|---|---|---|
| annuale | L. | **508.000** |
| semestrale | L. | **289.000** |

**Tipo A1** Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

| | | |
|---|---|---|
| annuale | L. | **416.000** |
| semestrale | L. | **231.000** |

**Tipo A2** Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

| | | |
|---|---|---|
| annuale | L. | **115.500** |
| semestrale | L. | **69.000** |

**Tipo B** Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

| | | |
|---|---|---|
| annuale | L. | **107.000** |
| semestrale | L. | **70.000** |

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

| | | |
|---|---|---|
| annuale | L. | **273.000** |
| semestrale | L. | **150.000** |

**Tipo D** Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

| | | |
|---|---|---|
| annuale | L. | **106.000** |
| semestrale | L. | **68.000** |

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

| | | |
|---|---|---|
| annuale | L. | **267.000** |
| semestrale | L. | **145.000** |

**Tipo F** *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

| | | |
|---|---|---|
| annuale | L. | **1.097.000** |
| semestrale | L. | **593.000** |

**Tipo F1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

| | | |
|---|---|---|
| annuale | L. | **982.000** |
| semestrale | L. | **520.000** |

*Integrando con la somma di* **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale · *parte prima* · *prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale* | L. | **1.500** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.500** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. | **2.800** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.500** |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.500** |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.500** |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | **162.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.500** |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | **105.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato | L. | **8.000** |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
**(Serie generale Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) | L. | **1.300.000** |
| Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale | L. | **1.500** |
| Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) | L. | **4.000** |

*N.B.* — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | **474.000** |
| Abbonamento semestrale | L. | **283.000** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | **1.550** |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Ufficio abbonamenti | Vendita pubblicazioni | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| ☎ 06 85082149/85082221 | ☎ 06 85082150/85082276 | ☎ 06 85082146/85082189 | ☎ 167-864035 |